

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

168° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 14
4 ^a - Difesa	» 45
7 ^a - Istruzione	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 59

Comitato paritetico

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	Pag. 65
--	---------

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 7
---	--------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	Pag. 72
-----------------------------	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 77
Informazione e segreto di Stato	» 83
Mafia	» 84
Terrorismo in Italia	» 92
Finanza pubblica	» 93

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 98
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 101
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 102
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 109

CONVOCAZIONI	Pag. 110
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

63ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LUBRANO DI RICCO

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0023º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 25 giugno 1997, il Presidente del Senato ha deferito una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, e di altri coindagati (Doc. IV-*bis*, n. 19). Comunica inoltre che il Presidente del Senato, con lettera del 25 giugno 1997, ha trasmesso alla Giunta un documento relativo al procedimento penale pendente presso la Pretura di Messina nei confronti del senatore a vita Francesco Cossiga.

Il Presidente informa infine che, in data 26 giugno 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la lettera con la quale il senatore Michele Florino ha comunicato che nei suoi confronti risulta pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Monza, in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C21ª, 0022º)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Giuseppe Arlacchi.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Richiesta avanzata dal senatore Giuseppe Arlacchi, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(R135 000, C21^a, 0034^o)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Arlacchi è sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione per aver rilasciato alcune dichiarazioni ad un quotidiano sull'esistenza all'estero di depositi bancari facenti capo, tra gli altri, anche a Bettino Craxi.

La Giunta ascolta il senatore ARLACCHI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori VALENTINO, BERTONI, SILIQUINI e MILIO.

Congedato il senatore Arlacchi, il PRESIDENTE osserva che la Giunta deve affrontare preliminarmente la questione della determinazione della Camera competente a giudicare sull'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, nel caso in cui i fatti risalgano all'esercizio del mandato parlamentare nel ramo del Parlamento diverso da quello di attuale appartenenza.

Nella vigenza dei decreti legge attuativi dell'articolo 68 della Costituzione entrambi i rami del Parlamento hanno ritenuto che la competenza spetti alla Camera di attuale appartenenza, sulla base, oltrechè dei principi generali, delle disposizioni contenute in tali decreti, che prevedevano la trasmissione degli atti processuali «alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto». Tali conclusioni sono state illustrate nella relazione della Giunta del Senato sulla questione riguardante il senatore Novi (Doc. IV-ter, n. 2) e nelle relazioni della Giunta della Camera dei deputati sulle questioni riguardanti i senatori Novi ed Arlacchi, entrambi deputati all'epoca dei fatti (Docc. IV-ter, nn. 23 e 51).

Il Presidente fa poi presente che la Camera dei deputati, nella seduta del 13 marzo 1997, ha deliberato di rinviare alla Giunta delle autorizzazioni a procedere l'esame delle due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità relative ai senatori Arlacchi e Novi, perchè tale Giunta possa procedere ad una nuova valutazione circa la competenza in materia di insindacabilità, verificando se, a seguito della decadenza del decreto-legge n. 555 del 1996, l'ultimo emanato per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, possa o meno restare valida l'interpretazione in precedenza adottata.

Il senatore RUSSO ritiene opportuno che vengano stabiliti i necessari contatti con la Camera dei deputati affinchè si pervenga ad una decisione conforme nei due rami del Parlamento.

Il senatore VALENTINO propende per la tesi che le questioni relative alla insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare debbano essere valutate in ogni caso dalla Camera alla quale egli apparteneva al momento in cui si è verificato il fatto oggetto del procedimento.

Il senatore BERTONI è dell'avviso che la norma dell'articolo 68 della Costituzione, garantendo la prerogativa dell'insindacabilità ad esclusiva tutela del Parlamento e non della persona del parlamentare, non possa che essere interpretata nel senso che la competenza in ordine alle questioni di cui al primo comma di tale norma costituzionale è attribuita alla Camera alla quale il parlamentare appartiene al momento della decisione sulla richiesta di deliberazione.

I senatori MILIO e RUSSO si dichiarano d'accordo con l'interpretazione proposta dal senatore Bertoni.

Il senatore VALENTINO condivide la proposta avanzata dal senatore Russo di prendere gli opportuni contatti con la Camera dei deputati perchè venga rinvenuta un'intesa comune in ordine alla questione in esame. Non ritiene invece pacifico che la competenza circa le questioni di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, spetti in ogni caso dalla Camera alla quale il parlamentare appartiene al momento in cui viene esaminata la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.

La senatrice SILIQUINI concorda con l'opinione espressa dal senatore Valentino ed auspica che vengano stabiliti i necessari contatti con l'altro ramo del Parlamento perchè si adotti una decisione comune in ordine alla questione in esame.

Il senatore FASSONE precisa che l'articolo 68 della Costituzione rappresenta l'unico testo normativo al quale fare riferimento per dirimere la questione della competenza in ordine ai giudizi relativi alle opinioni espresse dai membri del Parlamento ed ai voti dati nell'esercizio della loro funzione. L'articolo in questione, considerato nel suo insieme, induce a ritenere che sussiste una pregiudiziale necessaria di competenza della Camera cui il parlamentare appartiene quando viene esaminata la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.

Il senatore RUSSO osserva che, a suo avviso, la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità dovrebbe essere dichiarata direttamente dal giudice procedente, dovendo la successiva pronuncia delle Camere rappresentare un rafforzamento della tutela della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il PRESIDENTE propone che la Giunta investa il Presidente del Senato delle questioni oggetto del presente dibattito.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal Presidente e lo incarica di informare il Presidente del Senato dell'esito del dibattito.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione)

(R135 000, C21^a, 0024^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 marzo e proseguito nella seduta del 15 aprile 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta ha deliberato nella precedente seduta di richiedere copia degli atti del procedimento civile pendente presso il Tribunale di Milano nei confronti del senatore De Corato. Informa inoltre che, in merito al procedimento penale pendente nei confronti del senatore De Corato presso il Tribunale di Lucca, potrebbe intervenire la rimessione della querela.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore De Corato.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE**10ª (Industria, commercio, turismo)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CAPONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(751) DIANA Lino ed altri. – *Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso* (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Partito popolare, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta del 13 maggio 1997)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 giugno mentre era in corso la discussione generale.

Interviene il senatore ASCIUTTI, rilevando preliminarmente come il provvedimento in esame persegua due finalità: il risparmio energetico e la lotta all'inquinamento luminoso, in stretto collegamento con il problema degli osservatori astronomici. Mentre il primo obiettivo lo trova, in linea di massima, consenziente – fatta salva una opportuna verifica dei costi e dei benefici connessi all'obbligo di adeguare impianti già esistenti – la seconda finalizzazione gli desta delle perplessità. In particolare, si sofferma sul comma 1 dell'articolo 10, che fa riferimento alle sorgenti di luce ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri in linea d'aria; tale norma, interpretata in collegamento con l'elenco riportato nella Tabella 1 allegata (ove si distinguono gli osservatori astronomici da tutelare in relazione all'ampiezza della fascia di raggio), fa temere che si realizzi una sorta di «oscuramento» di intere città: si riferisce, ad esempio, sulla base della sua esperienza, al caso di Perugia. Pone poi l'accento sull'esigenza di un diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali interessate e solleva il problema dell'introduzione di ulteriori appesantimenti burocratici connessi all'entrata in vigore della nor-

mativa in esame. Ritiene pertanto necessario programmare una serie di audizioni con i rappresentanti del settore turistico e con l'ANCI, cercando anche di comprendere a fondo l'entità del problema che, con il provvedimento in titolo, si intende risolvere riguardo agli osservatori astronomici.

Il senatore SPECCHIA, nel giudicare condivisibili le finalità del provvedimento, ne rileva tuttavia l'esigenza di un maggiore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di contenimento di consumi energetici e di insegne luminose, nonché con le norme del codice della strada. Nel merito dell'articolato, sottolinea poi l'esiguità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, dalla quale deriverà certamente una ricaduta economica rilevante a carico dei comuni; segnala altresì l'opportunità di un approfondimento dei commi 2 e 3 dell'articolo 10, valutando l'eventualità di prevedere un obbligo anziché una facoltà; dell'articolo 5, che contiene una procedura abbastanza farraginosa; del comma 2 dell'articolo 7; nonché delle parti relative agli adempimenti attuativi, che non sembrano in sintonia con i tempi.

Il senatore DEMASI prefigura il ricorso ad alcuni correttivi, tesi ad ovviare a possibili inconvenienti, senza precludere, peraltro, il conseguimento degli importanti obiettivi che il provvedimento in esame si prefigge. Ricorda, poi, come l'elevazione del livello di illuminazione notturna delle città italiane sia strettamente collegato al diffondersi di fenomeni malavitosi. È un problema, questo, da cui non si può prescindere; come pure occorrerà farsi carico di una scelta oculata dei raggi di protezione, onde evitare il sospetto che il Parlamento abbia voluto favorire certi tipi di produzione o si sia fatto unicamente guidare dagli interessi degli istituti astrofisici.

Il senatore DI BENEDETTO riscontra nel testo normativo in esame alcuni elementi di rigidità, riferibili in particolare ad una serie di adempimenti posti in capo alle regioni e agli enti locali senza una accurata verifica della loro fattibilità, col rischio pertanto dell'approvazione di una legge-manifesto. Anche le esigenze peculiari dei comuni turistici necessiterebbero di una adeguata valutazione, con l'introduzione di elementi di flessibilità. Nè si può dimenticare che il risparmio energetico si realizza prevalentemente attraverso misure di ottimizzazione degli impianti e delle reti. Per una più approfondita valutazione delle problematiche connesse al provvedimento in titolo, egli ritiene pertanto opportuno che siano programmate l'audizione dell'Enel, dell'ANCI e degli operatori turistici.

Il senatore GAMBINI segnala a sua volta l'esigenza di procedere ad una serie di audizioni per verificare come possano essere concretamente attuate alcune disposizioni che presentano natura cogente per i comuni; si richiama in particolare al problema dell'illuminazione dei monumenti siti nei centri storici delle città italiane e suggerisce al riguardo di sentire l'ANCI. Risponde quindi affermativamente ad una sol-

lecitazione proveniente dal senatore CARCARINO, tesa ad includere fra i soggetti da audire anche i comuni che si sono già dotati di una normativa in materia e che sono, quindi, in grado di portare il contributo della propria esperienza circa i tempi, i costi e i risultati conseguiti.

Interviene, quindi, brevemente il senatore TRAVAGLIA, il quale – attraverso una serie di calcoli basati sul numero degli osservatori astronomici da tutelare e sul loro raggio in rapporto alla superficie totale italiana – rileva come, sulla base del provvedimento in esame, sarebbe soggetta a tutela una superficie pari a circa lo 0,8 per cento del territorio nazionale; una superficie, quindi, la cui ampiezza meriterebbe una attenta riflessione.

Il presidente delle Commissioni riunite CAPONI, rilevato come alla seduta odierna non abbia potuto partecipare il rappresentante del Governo, propone il rinvio del seguito dell'esame ad una prossima seduta, in cui potranno svolgersi le repliche di relatore e Governo, valutandosi poi, anche alla luce di queste, le proposte di audizioni emerse nel corso della discussione generale, nonchè l'ipotesi di costituire un apposito comitato ristretto.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

153ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castellani, per la pubblica istruzione Masini, per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato e per la funzione pubblica e gli affari regionali Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2582) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997 n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il PRESIDENTE sul provvedimento d'urgenza che prevede il differimento di un termine connesso al versamento dei tributi per le dichiarazioni di successione. Il differimento si giustifica in relazione al mancato adempimento da parte di molti contribuenti, ai quali l'innovazione normativa non è stata portata a conoscenza in modo idoneo. Conclude invitando ad esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario CASTELLANI rappresenta l'urgenza della misura legislativa, della quale è necessaria la conversione prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il senatore SPERONI sollecita un chiarimento sulle modalità seguite per rendere nota agli interessati la modificazione recentemente disposta, nel timore che possano intervenire ulteriori proroghe del termine medesimo. Il presidente VILLONE rileva che il Ministero potrebbe attivare un'azione specifica di informazione. Il sottosegretario CASTELLANI accoglie il suggerimento del Presidente ed assicura che l'Amministrazione non mancherà di rivolgersi direttamente ai contribuenti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole.

(2569) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a riunite ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole sull'articolo 1, contrario sulle restanti parti del provvedimento)

Riferisce il presidente VILLONE, il quale illustra gli aspetti di delicatezza che presenta il provvedimento, in relazione particolarmente all'articolo 1, per lo svolgimento del servizio scolastico. Descrive inoltre le misure ulteriori contenute negli articoli 2 e 3, soffermandosi specialmente sulla norma relativa alla mobilità. Raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole, anche in considerazione della circostanza per cui i diritti degli interessati non hanno subito, per effetto del provvedimento, una sostanziale lesione, ma soltanto un differimento nel loro esercizio.

Il sottosegretario PIZZINATO fornisce alcuni chiarimenti in merito agli articoli 2 e 3, il testo di quest'ultimo essendo stato interamente rielaborato nel corso dell'esame dinanzi alla Camera dei deputati. A richiesta del presidente VILLONE, dà quindi conto in particolare degli adempimenti a cui sono tenuti gli enti locali.

Il senatore SPERONI svolge alcune osservazioni critiche nei confronti dell'articolo 1, il quale determina a suo giudizio una violazione nei diritti dei dipendenti che avevano presentato domanda di collocamento a riposo. Manifesta inoltre dubbi di costituzionalità in quanto il decreto-legge si rivolge ad una sola categoria del pubblico impiego; anticipa pertanto la proposta di esprimere parere contrario sull'articolo 1.

Il senatore BESOSTRI osserva che il diritto del dipendente al collocamento a riposo è sempre condizionato alle esigenze di servizio dell'amministrazione.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, nell'esprimere il proprio voto contrario, fa presente che il riferimento, contenuto nell'articolo 1, all'anno accademico finisce per comprendere nella disciplina anche il personale universitario. Il presidente VILLONE fa rilevare che la rubrica dell'articolo circoscrive però la normativa al solo comparto della scuola. Il sottosegretario MASINI chiarisce che l'espressione «anno accademico» si richiama al personale dei Conservatori. Condivide questa interpretazione il senatore ANDREOLLI.

Insistendo il senatore SPERONI, la proposta di parere contrario sull'articolo 1, posta ai voti, è respinta. La Commissione non accoglie quindi la proposta del relatore di parere favorevole sulla restante parte del provvedimento.

Il senatore SPERONI esprime dubbi sulle modalità seguite nella votazione. A lui risponde il presidente VILLONE, facendo presente che, in caso di parità di voti, la proposta in votazione deve comunque intendersi respinta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 106)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C01^a, 0006^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno e rinviato nella seduta successiva.

Il senatore MAGGIORE, soffermandosi sullo stanziamento accordato all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, si richiama alle premesse dello schema di provvedimento e chiede al rappresentante del Governo di motivare le esigenze gestionali ivi menzionate.

Risponde il sottosegretario ZOPPI, secondo il quale nel rendiconto sono indicate analiticamente le attività svolte dall'Istituto stesso, finalizzate alla protezione della fauna, all'approfondimento scientifico, alla didattica ed alla pubblicazione di testi in lingua inglese.

Il senatore MAGGIORE sostiene che le attività dell'Istituto dovrebbero essere dimensionate sulla base delle risorse disponibili. Interviene anche il senatore BESOSTRI, rilevando che il bilancio dell'Istituto evidenzia, negli ultimi due esercizi, avanzi di gestione per cui appare opportuno che l'ente dimostri la propria capacità di utilizzare appieno i fondi disponibili. Svolge inoltre alcuni rilievi critici sulla promozione del turismo giovanile, di cui ad un separato finanziamento.

Il senatore MAGNALBÒ chiede a sua volta al rappresentante del Governo una descrizione più precisa dei compiti affidati all'Istituto. Il sottosegretario ZOPPI fornisce informazioni sul numero delle unità di personale che dipendono dall'Istituto e sostiene che esso è tenuto a svolgere nuove competenze in relazione a recenti normative nel settore.

Il senatore SPERONI esclude ogni razionalità nei criteri che hanno presieduto al riparto dei fondi disponibili.

Il senatore LUBRANO DI RICCO fa presente che da tempo l'Istituto nazionale per la fauna selvatica svolge un'azione positiva a tutela della fauna, definita nella legislazione come patrimonio indisponibile dello Stato. L'ente svolge un'azione molteplice e positiva in collegamento con organismi analoghi di altri paesi, per cui il finanziamento appare necessario.

Il presidente VILLONE segnala che nell'esercizio precedente l'Istituto era destinatario di una somma di cinque miliardi ed il capitolo complessivamente inteso disponeva di risorse assai più cospicue, alle quali sono state apportate drastiche riduzioni. Il sottosegretario ZOPPI conferma che gli stanziamenti sono stati ridotti ed è rimasto assai più contenuto anche il novero degli enti destinatari; l'Enit, in particolare, riceve una contribuzione a valere su altri capitoli di bilancio. Il senatore ROTELLI sostiene che l'Enit non ha più motivo di esistere, trattandosi di funzioni di competenza delle regioni; se l'ente tuttavia attinge il proprio finanziamento ad altri fondi, viene in gran parte meno la riduzione di spesa invocata dal Presidente. Il sottosegretario ZOPPI aggiunge che, anche senza il contributo a favore dell'Enit, è intervenuta una contrazione del 20 per cento per tutti i restanti destinatari. Il senatore ROTELLI stigmatizza comunque l'eterogeneità dei soggetti inclusi nella tabella; molti di essi dovrebbero essere ricondotti alle diverse amministrazioni, non avendo nessun legame funzionale con la Presidenza del Consiglio. Il presidente VILLONE riconosce che la tabella, anche se ridotta, presenta aspetti di eterogeneità, per cui il Ministro per la funzione pubblica non mancherà di prestarvi attenzione in sede di riordinamento della pubblica amministrazione. La senatrice BUCCIARELLI ricorda che, a seguito delle norme introdotte nella legge finanziaria per il 1996, alcune misure di riorganizzazione sono già intervenute.

Da ultimo il senatore MAGNALBÒ sollecita al rappresentante del Governo una precisa informativa in merito alle eventuali convenzioni stipulate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con organismi come Prometeia e Nomisma, nonché sulla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Il sottosegretario ZOPPI si riserva di fornire tali notizie.

Stante l'imminenza dell'inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termine alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

151ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(1406) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(205) SALVATO. – *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

(472) GERMANÀ. – *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

(1064) MANCONI ed altri. – *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari*

(1430) MANCONI. – *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno 1997, e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1406, assunto come testo base.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 4.1 e sottolinea in particolare la necessità di un intervento normativo che affronti in positivo la situazione dei figli per i detenuti, pur manifestando in linea di massima la propria disponibilità a rivedere il limite dei dieci anni indicato nei n. 1 e 2 del capoverso 1 della lettera a) dell'emendamento in questione.

Il senatore GRECO dà conto dell'emendamento 4.3.

Il relatore FASSONE, nell'illustrare gli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.5 richiama la normativa vigente in materia di detenzione domiciliare, evidenziando le modifiche che ad essa intende apportare l'articolo 4 del testo in discussione. In merito all'emendamento 4.1 della senatrice Salvato, con specifico riferimento al capoverso 1, ritiene condivisibile l'introduzione del riferimento ai luoghi pubblici di accoglienza - riferimento assente nell'attuale testo dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 - mentre si dichiara contrario all'innalzamento da tre a quattro anni della soglia, fissata dal vigente comma 1 del citato articolo 47-ter, entro la quale è ammessa l'applicazione della detenzione domiciliare per i casi particolari. Ritiene altresì inopportuni sia l'innalzamento a dieci anni, come indicato nel n. 1 del capoverso 1 dell'emendamento 4.1, del limite ivi considerato attualmente fissato in cinque anni sia la previsione di cui al n. 2 dello stesso capoverso. Condivide invece in linea di massima il capoverso 1-bis dell'emendamento in questione, a condizione però che esso venga riformulato in un testo più vicino a quello degli attuali commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1406. Valuta altresì positivamente anche il successivo capoverso 1-ter di contenuto quasi coincidente con il suo emendamento 4.5, mentre per quel che concerne il successivo capoverso 2, pur ritenendo tale disposizione sostanzialmente superflua, sottopone comunque alla Commissione il problema di definirne eventualmente una riformulazione che introduca, anche in materia di detenzione domiciliare, un meccanismo analogo a quello previsto dal comma 4 dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 come sostituito dall'emendamento 2.3.

Il sottosegretario AYALA esprime, a nome del Governo, una valutazione positiva sull'emendamento 4.5, ma rileva che sarebbe opportuno esplicitare che la previsione di cui all'emendamento in questione concerne la fase prodromica al rinvio dell'esecuzione della pena e precisare quale sia il giudice competente a disporre in tale ipotesi la detenzione domiciliare.

Il relatore FASSONE osserva che in questo caso il giudice non può che essere il giudice dell'esecuzione e sottolinea come l'unica differenza fra l'emendamento 4.5 e il capoverso 1-ter dell'emendamento 4.1 stia nel fatto che l'emendamento 4.5 esclude che l'applicazione della detenzione domiciliare possa essere prorogata per più di due volte.

Dopo che sul punto da ultimo richiamato sono intervenuti in senso contrario sia il senatore RUSSO sia la senatrice SALVATO, il relatore

FASSONE modifica l'emendamento 4.5 in un testo identico al capoverso 1-ter dell'emendamento 4.1.

Dopo un intervento del senatore VALENTINO e del presidente ZECCHINO, il senatore RUSSO richiama in particolare l'attenzione sulla effettiva necessità di una riformulazione del capoverso 2 dell'emendamento 4.1 che introduca un meccanismo non dissimile da quello previsto dal comma 4 dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 come sostituito dall'emendamento 2.3 e con specifico riferimento alle situazioni nelle quali l'applicazione della detenzione domiciliare viene richiesta in una fase successiva all'inizio dell'espiazione della pena. A questo proposito, potrebbe immaginarsi una procedura che consenta al magistrato di sorveglianza di disporre provvisoriamente la misura degli arresti domiciliari in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

Il senatore CIRAMI condivide l'impostazione dell'emendamento 4.1 al quale aggiunge la sua firma, ritenendo, tra l'altro, che l'innalzamento da tre a quattro anni della soglia prevista dall'attuale comma 1 dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 sia giustificato dalle particolari situazioni in cui si trovano le categorie di condannati alle quali si applica tale disposizione. Si tratterebbe di un positivo passo in avanti nel senso di una maggiore personalizzazione della pena. Considera inoltre con favore anche il testo dei numeri 1 e 2 del capoverso 1 dell'emendamento 4.1.

Il presidente ZECCHINO – che ritiene anch'egli condivisibile l'impostazione dell'emendamento 4.1 – mette in evidenza gli aspetti che differenziano il capoverso 1 dell'emendamento 4.1 rispetto al vigente testo dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975. In particolare rileva che, qualora si volesse elevare il limite a quattro anni sopprimendo l'inciso relativo alla residualità di maggiore pena, si verrebbe a creare una situazione meno favorevole per il detenuto rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Successivamente il senatore RUSSO invita a considerare gli aspetti di sistema e sostanziali che ineriscono alla definizione del limite della reclusione. Da un lato, infatti, il complesso delle disposizioni già approvate agisce nell'ambito del limite di tre anni; dall'altro occorre valutare attentamente il riferimento all'essere tale pena parte residua o meno di altra.

Il relatore FASSONE propone quindi la votazione per parti separate dei singoli capoversi dell'emendamento 4.1.

Conviene la Commissione.

Il relatore FASSONE esprime quindi parere contrario sul capoverso 1 dell'emendamento 4.1, fatta eccezione per la parte che introduce il riferimento al luogo pubblico di accoglienza, e parere favorevole sul ca-

povero 1-*bis* a condizione che esso venga riformulato come da lui precedentemente suggerito. Gli appare infatti opportuno il mantenimento della parte del capoverso 1-*bis* della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1406 in cui si subordina l'applicazione della misura della detenzione domiciliare al fatto che essa sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

La senatrice SALVATO si dichiara disponibile a riformulare il capoverso 1-*bis* del suo emendamento nel senso suggerito dal relatore Fassone, pur ritenendo superfluo esplicitare che la concessione della detenzione domiciliare è subordinata alla circostanza che essa sia idonea ad evitare la commissione di nuovi reati.

Il senatore CIRAMI condivide l'impostazione dell'emendamento in esame, rilevando come esso esprima un concetto innovativo e – a suo giudizio – pienamente condivisibile laddove esso tende alla effettiva personalizzazione della pena. Il limite a dieci anni dell'età del minore la cui madre o padre, nei casi previsti dal n. 2 del capoverso 1, possono espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo fra quelli indicati, gli appare particolarmente importante poichè l'età presa in considerazione è particolarmente rilevante nella fase di sviluppo psico-fisico del fanciullo.

Il relatore FASSONE esprime altresì parere favorevole sul capoverso 1-*ter* dell'emendamento 4.1, mentre per quel che concerne il capoverso 2 ne propone una riformulazione nel senso prospettato dal senatore Russo nel suo intervento.

Il presidente ZECCHINO, a sua volta, propone un miglioramento del n. 2 del comma 1 volto a prevedere che il padre di prole di età inferiore ad anni dieci debba essere titolare della potestà.

Il senatore RUSSO propone alla Commissione di considerare anche l'ipotesi di prole convivente con un nucleo familiare non necessariamente composto da entrambi i genitori naturali.

Dopo che la senatrice SALVATO ha manifestata la propria disponibilità a riformulare il capoverso 2 dell'emendamento come suggerito dal relatore Fassone, il sottosegretario AYALA concorda con le considerazioni svolte dal relatore in merito all'emendamento 4.1 nel suo complesso.

Sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, la senatrice SALVATO modifica quindi l'emendamento 4.1, riformulandolo nell'emendamento 4-1 (Nuovo testo).

Il senatore RESCAGLIO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.1(Nuovo testo) ritenendone condivisibile l'impostazione complessiva.

Intervenendo a titolo personale, il senatore GRECO annuncia il suo voto favorevole anche sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Al comma 1, messa separatamente ai voti la parte del capoverso 1 relativa al limite di pena che consente la detenzione domiciliare o le altre forme contemplate dall'emendamento, essa viene accolta dalla Commissione nel testo proposto. Viene, quindi, messa ai voti la restante parte del capoverso 1, relativa all'indicazione dei luoghi in cui la reclusione può essere espiata, la quale viene pure accolta.

La restante parte dell'emendamento è poi approvata nel nuovo testo proposto.

Restano, conseguentemente, preclusi o assorbiti, gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

L'emendamento 4.0.1 è, poi, accantonato, in attesa del parere della Commissioni 1ª e 5ª.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, che viene illustrato dalla senatrice SALVATO.

Seguono interventi del senatore RUSSO e del presidente ZECCHINO.

L'emendamento 5.1 viene ritirato dalla sua presentatrice, dopo che si è convenuto di mettere in votazione l'emendamento 5.2, che viene riformulato dal RELATORE in un nuovo testo (5.2 Nuovo testo).

Posto ai voti l'emendamento 5.2 (Nuovo testo) è approvato.

Prendendo la parola sull'ordine di lavori, il senatore CIRAMI ricorda che nella seduta pomeridiana del 26 giugno scorso si era manifestato un generalizzato consenso della Commissione circa la prospettazione, effettuata dal relatore Fassone, dell'opportunità di ritirare nel prosieguo dell'esame gli emendamenti che non fossero strettamente attinenti alla materia del disegno di legge n. 1406. Ciò al fine di agevolare l'iter successivo del testo in esame e consentirne, nei tempi più ristretti possibile, la definitiva approvazione. Il senatore Cirami ricorda anche che una forte sollecitazione ad aumentare la speditezza dell'iter del disegno di legge n. 1406 era venuta anche dal Ministro Flick nel corso della seduta del 24 giugno scorso.

Anche la senatrice SALVATO concorda sull'esigenza di venire incontro alle aspettative espresse dal mondo carcerario rispetto alla definizione del disegno di legge n. 1406. Prende atto che gli emendamenti già

esaminati esauriscono la materia disciplinata dal disegno di legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento e, pertanto, è favorevole a ritirare gli emendamenti che non afferiscano immediatamente a tale materia. Sottolinea peraltro che gli altri disegni di legge inseriti per connessione all'ordine del giorno debbono rappresentare una immediata base di partenza cui riferire gli emendamenti che saranno eventualmente ritirati.

Si associa il presidente ZECCHINO.

Il senatore CIRAMI ribadisce che i disegni di legge posti all'ordine del giorno in connessione con il disegno di legge n. 1406 debbono seguire una corsia preferenziale nei lavori della Commissione e si associa alle sollecitazioni già espresse circa la necessità che gli emendamenti ritirati vengano al più presto riproposti.

Il presidente ZECCHINO assicura la Commissione che in occasione della prossima seduta si procederà alla disgiunzione dei disegni di legge in precedenza congiunti al disegno di legge n. 1406 e che tali testi saranno posti in tempi rapidissimi all'ordine del giorno della Commissione.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 4.0.1, in precedenza accantonato, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.10, 5.0.9.

Il relatore FASSONE ricorda che andranno riproposti anche gli emendamenti 3.1 e 5.0.5.

Risultano, invece, accantonati gli emendamenti 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, di iniziativa governativa, in attesa del prescritto parere delle Commissioni 1ª e 5ª.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

152 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore

(458) FUMAGALLI CARULLI. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 giugno scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso, a partire dall'emendamento 11.10.

Il presidente ZECCHINO fa presente che, per effetto dell'approvazione degli emendamenti 11.1, 11.4 e 11.9, l'emendamento 11.10 risulta precluso fino alle parole «attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».

Il senatore BERTONI, che aveva fatto proprio l'emendamento 11.10, ne ritira la restante parte.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 11.12 e, recependo un suggerimento del RELATORE, lo modifica sostituendo la parola «nonchè» con la parola «e».

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo l'emendamento 11.12 è posto ai voti ed approvato.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 11.13, di contenuto identico all'emendamento 11.14, e 12.1, di contenuto identico all'emendamento 12.2, in quanto logicamente connessi con l'emendamento 15.0.1.

Conseguentemente è accantonato l'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il presidente ZECCHINO dà conto del parere della 5ª Commissione per la parte concernente l'articolo 13.

Il relatore BUCCIERO presenta ed illustra gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, sottolineando, in particolare, come l'eliminazione dello specifico riferimento ai Capi dei dipartimenti menzionati nel comma 2 dell'articolo 13 del testo da lui proposto assicurerebbe maggiore libertà nella scelta degli esperti. Per quel che concerne il parere della 5ª Com-

missione, osserva inoltre che la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 in esame chiarisce, al di là di ogni dubbio, che gli esperti di cui al comma 2 dovranno svolgere il loro mandato senza che ciò implichi alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore CENTARO ricorda che esiste il Comitato di cui all'articolo 190 della legge sul diritto d'autore e chiede quale sia il rapporto tra tale organo e la proposta Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e della tecnologia della comunicazione.

Il senatore RUSSO osserva come la composizione del comitato previsto dall'articolo 13 del testo unificato appaia più coerente con la funzione di consulenza propria dell'organo in questione.

Dopo un intervento del senatore BERTONI il sottosegretario MIRONE osserva che, ad avviso del Governo, è preferibile la formulazione dell'articolo 13 del testo proposto e che, comunque, l'individuazione di categorie specifiche nell'ambito delle quali dovrebbero essere scelti gli esperti, sembra escludere l'inserimento di funzionari interni all'Amministrazione.

Dopo un intervento del presidente ZECCHINO, il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 13.2 riformulandolo nell'emendamento 13.2 (nuovo testo) e chiarisce che l'Agenzia da lui proposta si aggiungerebbe all'esistente Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione e l'emendamento 13.1 viene posto ai voti e approvato.

Con il parere contrario del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.2 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 13.3.

La Commissione approva successivamente l'articolo 13 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Dopo che la senatrice BONFIETTI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 14.1, il presidente ZECCHINO, in assenza del proponente Passigli, fa proprio l'emendamento 14.2, di contenuto identico al precedente.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 14.1, di contenuto identico all'emendamento 14.2, è posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 14 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 15.1 e sottolinea l'esigenza che venga chiarita la portata innovativa dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 come riformulato dall'articolo 15 del testo in esame, rispetto alla formulazione dell'articolo 171-ter vigente.

Nell'illustrare gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6 il senatore CENTARO sottolinea come, rispetto al testo vigente del citato articolo 171-ter, la formulazione contenuta nell'articolo 15 del testo in esame implichi un ampliamento delle ipotesi prese in considerazione e l'adozione di un impianto sanzionatorio più efficace e concreto, peraltro coerentemente con quanto imposto dagli accordi internazionali in materia, sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 15.7, 15.8, 15.9. e 15.10, facendo altresì proprio e rinunciando ad illustrare anche l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Passigli.

Il senatore GRECO ritiene di poter condividere il testo proposto dal relatore per quanto attiene all'introduzione delle sanzioni pecuniarie mentre esprime perplessità circa la completa riformulazione dell'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore: l'emendamento del Governo (15.30) gli appare preferibile.

Il senatore RUSSO ritira, quindi, l'emendamento 15.1 e preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 15.30.

Il relatore BUCCIERO dà allora conto della differenza tra la formulazione dell'emendamento 15.30 e il testo dell'articolo 15. Tiene a sottolineare che alla base del testo da lui proposto per l'articolo in questione vi è l'esigenza di rispettare il trattato TRIP's il quale impone di disporre sanzioni penali per la contraffazione di marche o di opere dell'ingegno. Aggiunge che nell'articolo in questione il capoverso 1 intende circoscrivere la discrezionalità dei magistrati nella definizione dei reati ivi descritti, al fine soprattutto di eliminare il notevole numero di giudicati contrastanti che si riscontra in questa materia. Per quanto riguarda, poi, il capoverso 2, ove si propongono nelle fattispecie menzionate aumenti di pena, la preoccupazione che lo ha guidato è stata quella di predisporre sanzioni veramente dissuasive per mettere il sistema nazionale in grado di lottare efficacemente contro la pirateria. Ricorda come la Federazione Antipirateria Audiovisiva (FAPAV) abbia fatto pervenire una documentazione sul grado di afflittività delle sanzioni in tale materia vigenti negli altri Paesi e che risultano particolarmente severe. Aggiunge, infine, come l'Italia abbia bisogno anche di recuperare credibilità rispetto agli altri Paesi per quanto riguarda la repressione dei feno-

meni di pirateria in qualsiasi forma. In conclusione il relatore si dichiara contrario all'emendamento 15.30.

Il sottosegretario MIRONE osserva che il testo presentato dal Governo intende completare la disciplina dell'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore, adeguandola alle esigenze di una rafforzata lotta alla pirateria in qualunque forma. Nel dichiarare pertanto di mantenere il proprio emendamento preannuncia di essere comunque disponibile ai contributi propositivi che verranno dall'andamento del dibattito.

Il senatore GRECO mette in particolare rilievo l'esigenza di considerare ipotesi di reati rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 171-ter - come riproposto dall'articolo 15 - che si ricollegano a situazioni certo di non grave allarme sociale e che pertanto non meritano di esser ricomprese nel severo trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo in questione. Sarebbe pertanto favorevole a prevedere attenuanti per danni di lieve entità oppure a modifiche che diminuissero i limiti della pena detentiva.

Il senatore RUSSO ribadisce di essere contrario al testo proposto dell'articolo 15 e favorevole all'emendamento 15.30, considerato che tale emendamento lascia inalterato il testo vigente dell'articolo 171-ter e si limita a completarlo. Nel merito, poi, è perplesso sul comma 6 dell'articolo 15, la cui fattispecie gli appare non sufficientemente delimitata, soprattutto in quanto essa fa riferimento ai precedenti commi 1 e 3.

Il relatore BUCCIERO osserva che tale tecnica di rimando è utilizzata anche nel testo vigente dell'articolo 171-ter.

Il presidente ZECCHINO si domanda se non dovrebbero valere anche per queste fattispecie le ipotesi generali di aggravanti previsti dal codice penale.

Prende la parola il senatore FASSONE il quale, oltre a mettere in evidenza alcuni aspetti di merito dell'articolo 15, fra cui anche la disomogeneità fra le sanzioni contemplate dal provvedimento il quale all'articolo 15, comma 6, prevede una sanzione penale, laddove l'articolo 172 della legge sul diritto d'autore fa invece riferimento alla sanzione amministrativa, tiene a mettere in luce quella che gli appare una incongruenza, del voler perseguire una politica legislativa che per alcuni versi mira allo smaltimento della popolazione carceraria attraverso interventi con quello sul sistema di pene alternative contenuto nel disegno di legge n. 1406, esaminato nella seduta antimeridiana e, dall'altra, inasprisce le pene in alcuni settori, come quelle in oggetto. Ritiene particolarmente dannosa la previsione dell'innalzamento del minimo della pena, laddove si consideri che, in buona sostanza, i reati ascrivibili alla fattispecie di cui all'articolo 15 finiscono per

essere assimilabili all'evasione fiscale nei confronti del titolare del diritto d'autore. In conclusione ritiene preferibile l'emendamento 15.30.

Il presidente ZECCHINO condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Fassone. Non può non osservare che nell'articolo 171-*ter*, comma 2 viene prevista una aggravante della pena se il fatto è di rilevante gravità, elemento che gli appare altresì preoccupante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione”.

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Art. 91. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). – 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato, anche in stato di libertà o agli arresti domiciliari, presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede ovvero sia detenuto.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o sia in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se il condannato si trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze operante nell'istituto di pena; in mancanza di questo, è rilasciato dal gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento dell'istituto di pena, integrato dal sanitario dell'istituto stesso incaricato della assistenza e cura dei tossicodipendenti.

3. Se l'istanza di cui ai precedenti commi è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena, e non ha trovato applicazione la procedura di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata al pubblico ministero investito dell'esecuzione, il quale, se non osta il limite di cui all'articolo 90, comma 1, sospende la esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza competente nel luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il pubblico ministero non può sospendere l'esecuzione più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza di sospensione, sebbene diversamente motivata, ovvero intesa alla concessione di una misura alternativa.

4. Se l'istanza è proposta quando l'interessato è già detenuto in carcere, è competente a provvedere il Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto. In tal caso, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto, il quale può differire la esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma 2 è già in corso o può essere immediatamente iniziato e la protrazione della detenzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo svolgimento del programma. Tali circostanze devono risultare dalla certificazione del

servizio pubblico per le tossicodipendenze di cui al comma 2. Il magistrato di sorveglianza non può differire la esecuzione della pena più di una volta, quale che sia l'eventuale istanza successivamente proposta".

2. All'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La certificazione di cui al comma precedente è rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o penitenziari indicati all'articolo 91, comma 2".

3. Il comma 5, dell'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

4. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito a tutti gli effetti dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

3.1

SALVATO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

1) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

2) padre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

3) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

4) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

5) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, la detenzione domiciliare è concessa altresì a chiunque debba scontare una pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale. La presente norma non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione delle detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

2. Se la condanna di cui al comma 1 o 1-bis deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, e non ha trovato applicazione l'articolo 656 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 4 e 4-bis»».

4.1

SALVATO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

1) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

2) padre di prole di età inferiore ad anni dieci, esercente la potestà, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

3) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

4) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

5) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente norma non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione delle detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

2. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis"».

4.1 (Nuovo testo)

SALVATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “a tre anni” è soppressa la parola “anche”; b)».

4.2

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera c), e modificare di conseguenza le lettere seguenti.

4.4

FASSONE, BERTONI, CALVI, RUSSO, BONFIETTI

Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«g). Dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

“10. Quando il condannato versa in situazione che giustifica il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1-bis, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata della misura. Tale termine può essere prorogato non più di due volte. L'esecuzione della pena prosegue durante l'applicazione della misura”».

4.5

FASSONE, CALVI, BERTONI, BONFIETTI, RUSSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semi libertà)

All'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“1-bis. L'attività lavorativa all'esterno può essere eseguita anche alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. A tale rapporto di lavoro si applicano le regole stabilite per le attività lavorative svolte all'interno degli istituti di prevenzione e pena. Se l'attività lavorativa del detenuto viene utilizzata da altra pubblica amministrazione, non si applicano le disposizioni della legge n. 1369 del 1960”».

4.0.1

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi di cui al comma 1, la semilibertà può essere altresì disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 4 e 4-bis.

5.1

SALVATO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta prima ovvero successivamente all'inizio dell'espiazione della pena applicandosi rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 47.”».

5.2

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta prima ovvero successivamente all’inizio dell’espiazione della pena, applicandosi rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale e di cui all’articolo 47, comma 4.

5.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 48, legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente.

“1-bis. L’attività lavorativa all’esterno può essere svolta anche alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria: a tale rapporto di lavoro si applicano le regole stabilite per le attività lavorative svolte all’interno degli istituti di prevenzione e pena”.

2. Dopo l’articolo 50, legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

“Art. 50-bis. - (*Progressione nel trattamento in semilibertà*). – 1. Nei casi di condannato ammesso al regime di semilibertà che sarebbe ammissibile all’affidamento in prova al servizio sociale dopo tre mesi, negli altri casi dopo un anno di effettivo e regolare svolgimento della semilibertà, il Tribunale di sorveglianza, su istanza dell’interessato, può disporre che lo stesso, nel tempo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità indicati dallo stesso giudice:

a) nei giorni di sabato o di domenica o in entrambi, nonchè nel giorno di riposo infrasettimanale diverso dai predetti;

b) nei periodi di malattia o di ferie annuali riconosciuti al detenuto semilibero nell’ambito del rapporto di lavoro in corso.

2. Nei casi in cui alla lettera a) del comma precedente, dopo un anno e, nei casi di cui alla lettera b), dopo tre anni di effettivo e regolare svolgimento della semilibertà, il Tribunale di sorveglianza su istanza dell’interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui dovrebbe rientrare in istituto, resti, in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità stabilite dallo stesso giudice.

3. Il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni stabilite nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza.

4. Restano ferme, per il periodo in cui l'interessato esce dall'istituto per il compimento delle attività da svolgere in semilibertà, le competenze di cui all'articolo 69, comma 5.

5. Il condannato ammesso alla semilibertà, dopo cinque anni di effettivo e regolare svolgimento della stessa, è ammissibile alla liberazione condizionale anche se la parte della pena ancora da espiare supera gli anni cinque»».

5.0.1.

SALVATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Progressione nel trattamento in semilibertà)

1. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«50-bis. – *(Progressione nel trattamento in semilibertà)* . - 1.- Dopo almeno un anno di effettivo e regolare svolgimento della semilibertà, il tribunale di sorveglianza, su istanza del condannato, può disporre che lo stesso, nel tempo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità stabilite dal tribunale:

a) nei giorni di sabato o domenica, o in entrambi, nonchè nel giorno festivo infra-settimanale diverso dai predetti;

b) nei periodi di malattia o di ferie annuali riconosciuti nell'ambito del rapporto lavorativo in corso.

2. La disposizione che precede è applicabile dopo sei mesi quando la pena residua non è superiore ad un anno».

5.0.2

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 5-bis.

1. L'articolo 176, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente comma:

“1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale:

a) se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena in esecuzione;

b) se, in ogni caso, la pena residua non supera gli anni cinque”.

2. All'articolo 177, comma 1, del codice penale, sono abrogate le parole: "e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale".

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 51-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-quater. - (*Disposizioni relative alla liberazione condizionale*). - 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 51-bis e 51-ter si applicano anche nei confronti del condannato che sia ammesso alla liberazione condizionale».

5.0.3

SALVATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il lavoro all'esterno può svolgersi anche alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria. A tale rapporto si applicano le regole relative alle attività lavorative che si svolgono all'interno degli istituti di prevenzione e pena”»

5.0.4

SALVATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 è sostituito dal seguente:

“Art. 91. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato, anche in stato di libertà o agli arresti domiciliari, presentata al tribunale di sorveglianza del luogo dove l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se il condannato si trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze operante nell'istituto; in mancanza di questo, è rilasciato dal gruppo degli operatori dell'osservazione e tratta-

mento dell'istituto, integrato dal sanitario incaricato dell'assistenza e cura dei tossicodipendenti.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, e se non ha trovato applicazione la procedura di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata al pubblico ministero, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. Il pubblico ministero non può sospendere l'esecuzione più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza di sospensione, sebbene diversamente motivata, ovvero istanza intesa alla concessione di una misura alternativa.

4. Se l'istanza è proposta quando l'interessato è già detenuto in carcere, è competente a provvedere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto. In tal caso l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza, il quale può differire l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma 2 è già in corso, o può essere immediatamente iniziato, e la protrazione della detenzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo svolgimento del programma. Tali condizioni devono risultare dalla certificazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze di cui al comma 2. Il magistrato di sorveglianza non può differire l'esecuzione più di una volta, quale che sia l'eventuale istanza successivamente proposta».

5.0.5

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamento in prova in casi particolari)

1. Nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o penitenziari indicati nell'articolo 91 comma 2”».

5.0.6.

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Programma di reintegrazione sociale)

1. Se la pena detentiva inflitta non supera i cinque anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, il condannato può chiedere

di aderire al programma di reintegrazione sociale istituito dalla presente legge, purchè non sia affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero.

3. Ogni mese di attività lavorativa prestata nell'ambito del programma di reintegrazione sociale comporta l'ulteriore eguale detrazione della pena da scontare.

4. Il programma di reintegrazione sociale comporta:

a) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e di sottostare agli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) l'obbligo di prestare attività lavorativa di pubblica utilità non retribuita secondo quanto determinato nel programma di reintegrazione sociale.

5. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalla legge vigente in materia di lavoro. Al condannato è versata una somma corrispondente alle spese di mantenimento in carcere ed è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.

6. Ai soli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della detenzione domiciliare e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta si considera come scontata. I permessi-premio possono essere fruiti solamente nelle giornate non lavorative e durante le ferie».

5.0.7

BONFIETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 51 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche è aggiunto il seguente (e i vigenti articoli 51-bis e 51-ter assumono la conseguente numerazione progressiva):

“Art. 51-bis. - (*Programma di reintegrazione sociale*) – 1. Se la pena detentiva da espiare non supera i quattro anni, anche se parte residua di maggiore pena, il condannato può chiedere, anche durante l'esecuzione della stessa, di essere assoggettato al programma di reintegrazione sociale, il quale comporta:

a) l'obbligo di prestazione lavorativa non retribuita in attività di pubblica utilità, nei modi e nei termini indicati nel programma;

b) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni di cui all'articolo 48 comma 2.

2. Non sono ammessi alla misura i condannati per taluno dei delitti elencati nell'articolo 4-*bis*, e coloro nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento di revoca di altra misura alternativa.

3. Ogni mese di attività lavorativa prestata nell'ambito del programma di cui al comma 1 comporta una ulteriore eguale detrazione della pena da scontare.

4. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro. Al condannato è versata una somma corrispondente alle spese di mantenimento in carcere, ed è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.

5. Ai soli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della detenzione domiciliare e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 3 si considera come scontata. I permessi-premio possono essere fruiti solamente nelle giornate non lavorative e durante le ferie.

6. Si applicano i commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 47».

5.0.8

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifica al regolamento di esecuzione)

1. Il Tribunale di sorveglianza determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli enti locali.

2. Al fine di realizzare il maggior numero possibile di opportunità lavorative, il Ministero di grazia e giustizia stipula speciali convenzioni con le Regioni o con gli altri enti di cui all'articolo 105 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e può delegare all'uopo il presidente del tribunale di sorveglianza.

3. L'attività lavorativa prestata si svolge sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto la quale verifica sia l'osservanza delle prescrizioni da parte del condannato, sia il rispetto dei diritti del lavoratore».

5.0.9

BONFIETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifica al regolamento di esecuzione)

1.-Dopo l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431 (reg. es. della legge 26 luglio 1975 n. 354) è inserito il seguente:

“Art. 92-*bis*. – (*Programma di reintegrazione sociale*) – 1. Il tribunale di sorveglianza determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli enti locali, e curando il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 della legge.

2. Al fine di realizzare il maggior numero possibile di opportunità lavorative, il Ministero di grazia e giustizia stipula speciali convenzioni con le Regioni o con gli altri enti di cui all'articolo 105 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e può delegare all'uopo il presidente del tribunale di sorveglianza.

3. Ai condannati ammessi al programma di reinserimento sociale si applica l'articolo 92 del presente regolamento.

4. L'attività lavorativa prestata si svolge sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto, la quale verifica sia l'osservanza delle prescrizioni da parte del condannato, sia il rispetto dei diritti del lavoratore».

5.0.10

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assistenti sociali)

1. La dotazione organica del personale della Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 – Assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 684 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'amministrazione penitenziaria, banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico».

5.0.11

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Operatori amministrativi)

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 – Operatore Amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tab. A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico».

5.0.12

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 30.390 milioni per l'anno 1997 e in L. 45.276 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.13

IL GOVERNO

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496,
458 E 2157**

Art. 11.

Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, capoverso 1, alla quarta riga, dopo le parole: «mercato dell'opera» inserire le seguenti: «o del supporto».

11.1

BONFIETTI

Al capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: «La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto».

11.4

RUSSO

Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo le parole: «di sincronizzazione o di post produzione» sono inserite le seguenti: «nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».

11.9

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «prezzo di mercato dell'opera» inserire le altre: «o del supporto»; dopo le parole: «comunque non inferiore a lire 200.000» inserire le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «a lire 2.000.000» aggiungere le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e, conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 4, dopo le parole: «di postproduzione» inserire le altre: «nonchè di masterizzazione, tipografia e, più in generale, che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti, sempre che tali stabilimenti potessero essere a conoscenza della contraffazione».

11.10

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo la parola: «postproduzione» inserire le altre: «nonchè nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi».

11.12

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 22 maggio 1993, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“3. La sanzione amministrativa prevista nel comma 1 non esclude l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633”».

11.13

BONFIETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 22 maggio 1993, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. La sanzione amministrativa prevista nel comma 1 non esclude l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633”».

11.14

PASSIGLI

Art. 12.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità competente, nell'emettere la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1993, n. 159, è tenuta a trasmettere copia del processo verbale di ispezione e/o sequestro dai quali risultino violazioni di cui al precedente articolo al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale previsto dall'articolo 13».

12.1

PASSIGLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità competente, nell'emettere la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1993, n. 159, è tenuta a trasmettere copia del processo verbale di ispezione e/o sequestro dai quali risultino violazioni di cui al precedente articolo al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale previsto dall'articolo 13».

12.2

BONFIETTI

Art. 13.

Sostituire al comma 1 le parole: «istituto il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale» con le altre: «istituita l’Agenzia per la tutela dei diritti d’autore e delle tecnologie della comunicazione» e altresì, ovunque ricorra, in tutto l’articolo, la parola: «Comitato» con l’altra: «Agenzia».

13.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «L’Agenzia è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio, scelti tra professori universitari o dirigenti dei ministeri competenti nelle materie trattate, collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, il cui servizio prestato presso l’Agenzia è equiparato a quello svolto presso le amministrazioni di provenienza».

13.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «L’Agenzia è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio».

13.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le altre: «tre anni».

13.3

IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 2, seconda riga sostituire: «Art. 7» con «art. 11».

14.1

BONFIETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «all’articolo 7» con le altre: «all’articolo 11».

14.2

PASSIGLI

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

RUSSO

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Soggiace alla stessa pena chiunque – in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore – ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo l'emissione di un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di codificazione speciale».

15.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, capoverso 2, dopo il punto b), inserire il seguente:

«c) per chi, esercitando attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1».

15.3

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque produce o altera, per fine di lucro, dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

La pena è aumentata:

a) per chi abbia prodotto o alterato illecitamente più di 50 dispositivi di decodificazione speciale;

b) per chi abbia promesso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.».

15.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla produzione o alterazione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita e la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuove commercialmente o installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto».

15.5

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-*quater*. È punito con la multa a 1 a 3 milioni chiunque acquista, detiene o utilizza dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto».

15.6

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».

15.7

BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.8

BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.9

BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.10

BONFIETTI

Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».

e conseguentemente, ai capoversi 6, 7 e 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.11

PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Nell'articolo 171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

d) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche musicali o drammatico – musicali, ovvero opere multimediali che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

e) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni;

f) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere d) e e) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge.

L'articolo 171-ter, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“2. Se il fatto è di rilevante gravità si applica la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa da lire 1 milione a lire 150.000.000”».

15.30

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati».

15.0.1

IL GOVERNO

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

69ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(40) BERTONI e LORETO. - *Norme per il riordino della Sanità militare*

(1591) DOLAZZA. - *Riordino della Sanità militare*

(1595) MANFREDI ed altri. - *Norme per il riordino della Sanità militare*

e voto regionale n. 93, attinente ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 40 congiunzione con i disegni di legge nn. 1591 e 1595 e con il voto regionale n. 93 ad essi attinenti, e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 1591 e 1595 con il disegno di legge n. 40 e con il voto regionale n. 43 e rinvio: istituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame, del disegno di legge n. 40 sospeso nella seduta del 18 settembre 1996.

Il presidente GUALTIERI, prima di dare la parola al relatore designato, senatore Robol, invita la Commissione a ultimare in tempi brevi l'esame di un provvedimento legislativo estremamente delicato ed importante.

Il sottosegretario BRUTTI chiede di intervenire, per preannunciare la presentazione in tempi brevi di un disegno di legge governativo vertente sulla Sanità militare.

Ciò udito, il relatore designato ROBOL rinuncia a riferire sui due disegni di legge in titolo e sul voto regionale. Del pari, i presenti rinunciano alla discussione generale ed il PRESIDENTE, pertanto, propone la costituzione di un Comitato ristretto con il compito di esaminare in via

preliminare congiuntamente i tre provvedimenti in titolo ed il voto regionale.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita, quindi, i coordinatori dei singoli Gruppi a comunicare tempestivamente le designazioni, in modo che il Comitato ristretto possa quanto prima iniziare i suoi lavori.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di A/R n. SMM 029/97 relativo allo sviluppo e realizzazione prototipica di un radar di scoperta di superficie per impiego su Unità Navali (n. 113)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)
(R139 b00, C04ª, 0013ª)

Riferisce il senatore UCCHIELLI, facendo presente che il programma annuale in titolo è stato sottoposto al parere del Parlamento in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*, della legge n. 436 del 1988, che prevede, appunto, il parere delle due Camere in ordine ai programmi di sviluppo e di ammodernamento delle Forze Armate.

La finalità operativa del radar di scoperta di superficie è volta a favorire l'impiego su unità navali di prossima realizzazione di un radar che sostituisca quelli attualmente in servizio, installati da circa venti anni ed ormai prossimi al limite della vita operativa. Si tratta di finanziare (nell'ordine di 15 miliardi, da far gravare sul capitolo 4031 del bilancio ordinario) il prototipo di un nuovo sensore che potrebbe garantire ottime capacità nell'avvistamento di piccoli oggetti, anche quando immersi nel disturbo ambientale ed intenzionale. La durata del programma relativo allo sviluppo e alla realizzazione dell'esemplare prototipico è stimata nell'ordine di circa 18 mesi; in conclusione, il relatore esprime parere favorevole a detto programma, anche se reputa doveroso sottolineare la difficoltà del Parlamento nel valutare congruamente i contenuti di programmi siffatti sottoposti al suo esame.

Prende la parola il senatore MANCA per esprimere adesione piena al parere favorevole del relatore e per condividere in particolare la sua riflessione in ordine alla esigenza di riflettere sui compiti e sulla incidenza del Parlamento nel processo decisionale per l'ammodernamento delle Forze Armate.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ha espresso compiacimento per quanto dichiarato sul programma in titolo, il presidente GUALTIERI pone in votazione la proposta di parere favorevole, che è approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

113ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento di istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (n. 109)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07ª, 0013ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

In apertura di seduta, il PRESIDENTE rivolge un caloroso indirizzo di saluto alla senatrice Bruno Generi che prende nuovamente parte ai lavori della Commissione, dopo una lunga sospensione dovuta a motivi di salute.

Egli comunica quindi che il relatore Monticone ha predisposto uno schema di parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento in titolo, secondo il quale l'istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), organo consultivo di rappresentanza degli studenti, oltre che un adempimento tempestivo e coerente rispetto al disposto dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997, per quanto riguarda uno dei settori di «delegificazione» concernenti l'università, è un passo importante verso una più ampia partecipazione e corresponsabilizzazione degli studenti al funzionamento del sistema universitario, nel quadro dell'autonomia di esso ed insieme nello sforzo di imprimere alla ricerca ed agli studi superiori un unitario profilo culturale. La composizione del CNSU, comprensiva di rappresentanza degli iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato ed alle scuole dirette ai fini

speciali, corrisponde inoltre giustamente alla esigenza di considerare parte integrante della didattica settori di studio e di ricerca post-laurea.

La bozza di parere, prosegue il Presidente, contiene tuttavia una osservazione relativa al numero di componenti (24 più due dei corsi di specializzazione e di dottorato), che appare eccessivamente ristretto, dal momento che – effettuandosi l'elezione in quattro collegi (rispettivamente Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Mezzogiorno e isole) per gli studenti e in unico collegio nazionale per gli specializzandi – difficilmente vi può essere una adeguata rappresentanza di talune aree (per esempio delle isole). Si osserva altresì che il meccanismo elettorale è alquanto macchinoso, prevedendo alcuni adempimenti – come l'integrale pubblicazione delle liste degli elettori – non facilmente applicabili, specie negli atenei più affollati e più distribuiti sul territorio.

Di grande utilità al fine di consentire alla rappresentanza studentesca di esprimere in tutte le materie dell'ordinamento e del funzionamento delle università la voce dei principali destinatari dell'insegnamento e dell'attività accademica sono invece ritenute le funzioni del CNSU, indicate nell'articolo 1 dello schema di regolamento. Appropriati appaiono in specie i compiti di esprimere pareri sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici e sulla utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo di finanziamento ordinario.

Assai importante è poi giudicato l'obbligo di presentazione al Ministro da parte del Consiglio, ogni due anni, di una relazione sulla condizione studentesca: resta soltanto il dubbio che, avendo il Consiglio la durata di tre anni, ci si trovi di fronte ad uno sfasamento temporale che graverebbe in maniera diversa sui Consigli successivamente eletti. Parrebbe più opportuno chiedere che ogni Consiglio, entro il suo secondo anno di funzionamento, provveda a presentare la relazione al Ministero.

Benchè si siano manifestati anche recentemente orientamenti di gruppi studenteschi rivolti ad ottenere una elezione generale diretta di loro rappresentanti nel CUN, si giudica poi giusta la scelta di affidare al Consiglio la designazione degli otto studenti che dovranno far parte del CUN. Sarebbe infatti assai difficile ottenere con una elezione diretta candidature vagliate democraticamente e vera partecipazione elettorale. In proposito si fa anche presente l'opportunità che le elezioni al CNSU vengano possibilmente indette in coincidenza con quelle per gli organi locali di rappresentanza.

Si osserva infine che, nello schema di regolamento, non si indicano criteri per il regolamento interno del CNSU, affidandolo interamente all'autogoverno: il principio è indubbiamente positivo, ma sarebbe bene almeno fissare una frequenza minima delle convocazioni del Consiglio, come avviene per ogni organo collegiale rappresentativo.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione generale sulla bozza di parere predisposta dal relatore.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere le preoccupazioni del relatore per l'esiguità del numero dei componenti del CNSU nonché per la sfasatura temporale tra la sua durata in carica triennale e la

cadenza biennale della relazione al Ministro sulla condizione studentesca. A tale proposito, ritiene che dovrebbe essere prevista una cadenza triennale anche per la presentazione della relazione, la cui elaborazione dovrebbe comunque essere resa obbligatoria.

A suo giudizio, non è invece condivisibile la previsione che i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN) siano eletti dal CNSU: al contrario essi dovrebbero essere eletti direttamente dagli studenti universitari al fine di garantire una maggiore democraticità e rappresentatività.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncia voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore PERA, prima di entrare nel merito dello schema di regolamento in esame, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ai compiti attribuiti al CNSU in particolare dal comma 2 dell'articolo 1.

Il sottosegretario GUERZONI chiarisce che il comma 2 dell'articolo 1 attribuisce in primo luogo (alla lettera *a*) al CNSU il potere di eleggere i rappresentanti degli studenti presso il CUN. A tale proposito, ricorda che il Governo non aveva inizialmente ritenuto necessario prevedere la rappresentanza degli studenti nell'ambito del CUN, giudicando più opportuno conferire loro uno spazio di rappresentanza autonomo. Fu invece proprio il Senato a introdurre tale previsione, nel corso dell'esame del provvedimento poi divenuto la legge n. 127 di quest'anno. In tale occasione, il Senato fissò la rappresentanza degli studenti nel CUN nel numero di 8. A fronte di tale esigua rappresentanza, al Governo è parso assai più funzionale che l'elezione dei suddetti rappresentanti avvenisse da parte di un organo più vasto, eletto direttamente dagli studenti.

La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1, prosegue il Sottosegretario, attribuisce poi al CNSU la facoltà di formulare proposte al Ministro su materie di interesse generale per l'università, secondo una dizione sufficientemente generica da comprendere fattispecie ulteriori rispetto a quanto già previsto dal comma 1 del medesimo articolo 1. È parso infatti opportuno introdurre una sorta di «clausola aperta», che eviti il rischio di irrigidimenti futuri.

Infine, sono attribuiti al CNSU il compito di presentare una relazione biennale al Ministro sulla condizione studentesca (lettera *c*), nonché il potere di rivolgere al Ministro stesso quesiti circa fatti la condizione studentesca medesima ovvero eventi riguardanti la didattica (lettera *d*).

Il senatore PERA manifesta profonde perplessità a seguito dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario. Ritiene infatti che, nonostante l'estrema genericità della dizione legislativa da cui lo schema di regolamento trae origine, alcune delle competenze attribuite al CNSU dal comma 2 dell'articolo 1 non siano affatto conseguenti al dettato normativo. Se infatti la scelta della elezione di secondo grado dei rappresentanti degli studenti al CUN rappresenta una opzione discrezionale del Governo e se il compito di riferire biennialmente al Ministro sulla condizione studente-

sca può essere sostanzialmente condivisibile, eccessivamente generica appare invece la facoltà di formulare proposte su qualsiasi materia di interesse generale per l'università. Non solo, ma assai preoccupante risulta altresì l'attribuzione del potere di formulare quesiti su fatti ed eventi riguardanti la didattica. Tali fatti ed eventi non riguardano infatti in alcun modo le competenze del Ministro, bensì quelle – nell'ordine – dei direttori dei dipartimenti, dei presidi di facoltà o dei rettori di ateneo, cui più opportunamente dovrebbero essere indirizzati i quesiti relativi. Attribuire al CNSU un potere di appello al Ministro su tali materie rappresenta quindi un atto in aperta contraddizione con l'autonomia universitaria, peraltro in assoluta difformità con il disposto legislativo e con finalità del tutto oscure.

Invita pertanto il relatore ad integrare lo schema di parere predisposto con una raccomandazione al Ministro affinché precisi meglio la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 e sopprima la lettera *d)* del medesimo comma 2.

Il senatore LORENZI rileva la complicazione logistica per gli studenti di un unico Consiglio nazionale, laddove consigli decentrati – costituiti in ambito territoriale corrispondente ad esempio ai quattro distretti previsti quali collegi elettorali dallo schema in esame – assicurerebbero una più congrua e agevole rappresentanza. In parziale dissenso dal senatore Pera, ritiene peraltro opportuno che gli studenti esprimano la loro opinione sulla complessiva vita universitaria, anche in relazione a profili attinenti alla didattica rimanendo fermo che altri dovrebbero essere, a tale riguardo, gli organi e i momenti di decisione e valutazione. Esprime conclusivamente una valutazione sfavorevole verso una struttura, così come prefigurata dallo schema di regolamento in esame, che ribadisce e rafforza una sorta di granitico centralismo, antitetico allo spirito autonomista e decentratore cui sempre si uniforma l'azione del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente.

Prende infine la parola il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale paventa l'estensione di poteri dell'Esecutivo potenzialmente recata dalla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1. Il principio dell'autonomia universitaria è infatti a suo giudizio un baluardo che nessuna compagine politica deve provare ad invadere. Ai fini della valutazione di fatti ed eventi relativi alla didattica, ricorda, sono competenti gli organi accademici, mentre in nessun modo il Ministro può essere considerato l'interlocutore diretto degli studenti, se non in una mal celata ottica demagogica.

Chiusa la discussione generale, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale dichiara anzitutto di condividere l'esigenza di un richiamo ad un maggiore rispetto dell'autonomia universitaria. Si manifesta pertanto disponibile ad integrare lo schema di parere già predisposto con il suggerimento di inserire, all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, dopo la parola: «eventi» le altre: «di rilevanza nazionale». A suo giudizio, sui fatti di rilevanza di ateneo dovrebbero infatti pronunciarsi

gli organismi di rappresentanza di ateneo. Su quelli di rilevanza nazionale è invece fondamentale mantenere il diritto-dovere di pronunciamento da parte della rappresentanza nazionale degli studenti, il cui interlocutore naturale non può che essere un'istituzione di livello nazionale, quale il Ministro.

Al senatore Bevilacqua risponde poi di ritenere preferibile la cadenza biennale della relazione al Ministro, dal momento che ciò rende possibile un successivo dibattito sulla relazione stessa da parte del medesimo Consiglio che l'ha predisposta.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI, il quale sottolinea come la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 non attribuisca al Ministro alcun potere ulteriore rispetto all'ordinamento vigente. Essa attribuisce invece un potere di appello agli studenti, per rispondere al quale il Ministro non potrà che raccogliere informazioni in maniera analoga a quanto attualmente fa per rispondere agli atti di sindacato ispettivo in sede parlamentare. Si dichiara peraltro favorevole alla integrazione dello schema di parere proposta dal relatore.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore PERA ribadisce la propria contrarietà, paventando il rischio che lo schema di regolamento attribuisca in maniera surrettizia al Ministro poteri ulteriori in ordine alla didattica. Se così non fosse, infatti, o la disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 sarebbe inutile ovvero tenderebbe ad introdurre un meccanismo inopportuno alternativo all'azione giudiziaria, nel caso di fattispecie a rilevanza penale.

Il senatore MASULLO preannuncia invece il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, dichiarando di non condividere le sia pur autorevoli preoccupazioni del senatore Pera. A suo giudizio, è infatti del tutto legittimo introdurre strumenti che, al di là della sempre possibile via giudiziaria, possano sollecitare interventi di politica generale a tutela del buon andamento delle istituzioni universitarie.

Prima di dichiarare il proprio voto, il senatore BEVILACQUA chiede chiarimenti in ordine ai costi previsti per il funzionamento del nuovo organismo.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che le spese di funzionamento del CNSU sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, relativo al funzionamento di organismi collegiali, la cui capienza è giudicata dal Governo sufficiente a coprire le spese di rimborso per le trasferte dei componenti del CNSU.

Il senatore BEVILACQUA, preso atto che manca comunque qualunque forma di quantificazione precisa degli oneri, preannuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

Anche il senatore LORENZI preannuncia voto contrario, a nome del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Posto infine ai voti, lo schema di parere predisposto dal relatore risulta approvato, come integrato.

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di elezione del Consiglio universitario nazionale (n. 105)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 106, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07ª, 0014ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Masullo ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento in titolo, nel quale si formula tuttavia un rilievo e si esprime in corrispondenza una riserva per il fatto che, nell'assenza di articolazioni all'interno delle grandi aree scientifiche, risulta minacciata la rappresentanza di ambiti di ricerca di fondamentale rilevanza culturale ma, pur se consistenti, numericamente minoritari. Poichè la legge n. 127 del 1997, opportunamente innovando, ha inteso assicurare una distribuzione della rappresentanza non in proporzione alle grandezze numeriche, ma nel rispetto di tutte le diversificate forme della ricerca scientifica, la mancata garanzia di tale rappresentanza, tipologicamente completa, costituisce un serio inconveniente del meccanismo elettorale proposto ed in tal senso la Commissione dovrebbe invitare il Ministro a modificare il regolamento all'esame.

Sullo schema di parere predisposto dal relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE dichiara di condividere le proposte del relatore e in particolare il richiamo formulato a tutela delle aree disciplinari numericamente minoritarie. A livello più generale, osserva peraltro che nella composizione del nuovo CUN l'attuale sottorappresentazione delle discipline umanistiche rischia di risultare non solo confermata ma anzi aggravata. Ora, se da un lato è senz'altro doveroso tributare il giusto riconoscimento ai settori della scienza applicata e della ricerca fondamentale, dall'altro è anche vero che tale deve considerarsi anche la ricerca umanistica e pertanto è necessario riconoscerne il ruolo anche nell'ambito della composizione del CUN.

A tali considerazioni si associa il senatore LOMBARDI SATTRIANI, il quale lamenta altresì il totale disconoscimento delle scienze sociali, che nel nuovo CUN non avrebbero alcuna visibilità. In tal modo, osserva, si rischia di privilegiare una accezione della «scienza» totalmente tributaria della scienza esatta e non sufficientemente attenta a tutta la ricchezza semantica di tale termine.

Il senatore CAMPUS ricorda il dibattito svolto sull'argomento in sede di esame del provvedimento poi divenuto la legge n. 127 di quest'anno, da cui lo schema di regolamento in esame trae origine. Ora, benchè la suddetta legge non preveda più il rispetto di criteri proporzionali e l'organo rappresentativo della comunità scientifica debba senz'al-

tro rispecchiare tutte le aree che la compongono, è anche vero che non si può trascurare oltre certi limiti la rappresentatività dei settori. Non si può pertanto pensare di aumentare il numero delle aree senza considerare la necessità di mantenere una certa proporzionalità. È comunque possibile, a suo giudizio, escogitare un meccanismo di elezione che, nell'ambito delle grandi aree omogenee, assicuri adeguata rappresentanza a tutte le aree.

Solleva infine un quesito in ordine alla sfasatura temporale tra la durata in carica del CUN (prevista per 4 anni) e quella del CNSU (prevista per 3 anni), otto dei cui membri sono eletti nel CUN in rappresentanza degli studenti.

Il senatore LORENZI rileva, in tema di aree disciplinari, uno squilibrio a favore delle scienze improntate al metodo deduttivo o induttivo, a scapito di quelle connotate dal metodo classificativo. Rispetto a tale opzione, che finalmente fa giustizia di un atteggiamento sin'ora discriminante da parte della predominante cultura politica, esprime convinto assenso, nel convincimento che nella società contemporanea trainanti siano proprio i settori scientifici e tecnologici.

Il senatore PERA rileva criticamente come lo schema di regolamento preveda modalità di elezione dei componenti del CUN rapportate tra l'altro alle fasce di docenza di appartenenza dell'elettorato attivo, laddove la legge n. 127 pone come unico parametro il riferimento ai settori scientifico-disciplinari.

Il senatore CAMPUS riprende brevemente la parola ricordando che il riferimento alle fasce di docenza era contenuto nel testo approvato dal Senato, ma fu soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MASULLO, il quale dichiara di condividere le osservazioni del senatore Monticone relative alla sofferenza dei settori umanistici. Al fine di evitare che questi ultimi vengano inopportunitamente discriminati, egli si dichiara pertanto disponibile ad integrare lo schema di parere predisposto con una raccomandazione affinché, anche nell'economia generale dello schema di regolamento in esame, venga sostenuta la fondamentale funzione della ricerca e della didattica delle discipline cosiddette «umanistiche».

Al senatore Campus, fa poi presente che il ripristino di criteri proporzionali urterebbe contro lo spirito della legge n. 127, che ha espressamente inteso privilegiare la rappresentanza tipologica e non quella quantitativa.

Al senatore Lorenzi ricorda invece che lo studio dell'antichità è, nella versione più seria, connesso alle esigenze delle scienze moderne e che proprio l'espressione di opinioni quali quelle manifestate dal senatore Lorenzi legittima la più accorata tutela delle scienze umanistiche.

Quanto infine alla connessione tra i componenti del CUN e la rispettiva fascia di docenza, stigmatizzata dal senatore Pera, egli ricorda

che se da un lato la legge n. 127 non la prevede, dall'altro neanche la esclude: si tratta pertanto di una scelta discrezionale, che può essere contestata o condivisa nel merito, ma non nella legittimità.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda che la legge n. 127, alla lettera a) del comma 104 dell'articolo 17, attribuiva al Ministro il potere di rideterminare le grandi aree omogenee. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che la stessa legge – in altra norma – stabiliva che la riagggregazione dei settori doveva avvenire su proposta del CUN, considerando cioè ogni futuro aggiustamento sostanzialmente di competenza della comunità scientifica, il Ministro non ha ritenuto di avvalersi di quella norma e ha optato per il riferimento all'unica aggregazione oggi esistente, vale a dire quella del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). La stessa comunità scientifica non è d'altronde unanime sulla revisione delle aree disciplinari e ogni intervento governativo in materia avrebbe dato adito a polemiche incrociate, con il rischio di vanificare l'ormai prossimo appuntamento elettorale di rinnovo, previsto per il 31 ottobre, che invece il Governo ritiene irrinunciabile.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LORENZI dichiara di non partecipare al voto, per il netto dissenso rispetto alla sottolineatura da parte del relatore della rappresentatività delle discipline umanistiche, da salvaguardare innanzi a quella delle aree scientifiche e tecnologiche. Tale atteggiamento, che peraltro rispecchia un orientamento assai diffuso presso la classe politica, appare di retroguardia e culturalmente datato, anche se rimane condivisibile l'affermazione del pieno diritto di cittadinanza delle discipline umanistiche nella cultura scientifica.

Il senatore CAMPUS, dopo aver precisato di non aver invocato un ritorno al criterio proporzionale di rappresentanza nell'ambito del CUN, ma di aver solo sottolineato l'inopportunità di anticipare decisioni che la comunità scientifica non ha ancora assunto, preannuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sia sullo schema di parere originariamente predisposto dal relatore che sulla versione da ultimo integrata.

Anche il senatore PERA preannuncia voto contrario, in considerazione del fatto che il Sottosegretario non ha fornito chiarimenti sufficienti in ordine alla ripartizione dei componenti del CUN tra le diverse fasce di docenza. Egli ritiene infatti, a tale proposito, che le modalità previste dallo schema di regolamento non siano le uniche che avrebbero potuto assicurare una adeguata rappresentanza di tutte le fasce di docenza.

Posto infine ai voti, lo schema di parere predisposto dal relatore risulta approvato come integrato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

100ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

indi del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio.)

Il presidente BESSO CORDERO riferisce alla Commissione in sostituzione del relatore designato, senatore Erroi, che si è dovuto assentare per gravi ragioni personali. Il Presidente osserva che il disegno di legge in titolo disciplina il piano degli interventi da realizzare al di fuori del Lazio in occasione del Giubileo dell'anno 2000; piano che si riconnette al programma di opere per Roma città e per la regione Lazio già adottato dal Governo.

Per l'evento giubilare di fine millennio si prevede l'afflusso, nel nostro Paese, di circa 50 milioni di pellegrini e di turisti. La straordinaria importanza dell'avvenimento ha indotto il Governo a prevedere l'adozione di un adeguato piano strutturale e infrastrutturale per la ricezione e l'accoglienza di un così imponente numero di persone.

L'unicità dell'evento religioso e sociale dell'anno 2000 impone inoltre la necessità di predisporre un piano di interventi di interesse nazionale per consentire, a quanti verranno, di percorrere gli itinerari culturali e religiosi dell'intero Paese e di raggiungere e soggiornare nelle mete religiose tradizionali. Tale piano dovrà quindi proporsi – fra l'altro

– anche l'ambizioso obiettivo di far conoscere alle folle di pellegrini il nostro grande patrimonio di religiosità, di arte, di storia.

Gli interventi previsti dal disegno di legge (già approvato dalla Camera dei deputati) sono riferiti in particolare ai settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose, la sistemazione delle aree accessori di pertinenza, l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché il recupero di beni di tipo artistico-culturale e a carattere religioso.

Il razionale impiego delle risorse finanziarie rese disponibili, oltre a rilanciare l'immagine dell'Italia in tutte le contrade del mondo, consentirà certamente un notevole incremento del livello di occupazione in numerosi settori, in particolare in quelli dell'edilizia, delle tecnologie infrastrutturali, dei servizi e del recupero e del restauro delle opere di rilievo artistico e storico-religioso.

Gli effetti positivi degli interventi di piano non saranno, ovviamente, limitati al periodo di durata dello storico evento, ma si riverbereranno negli anni a venire, consentendo altresì di colmare le carenze che nel campo della ricettività, in particolare di quella a basso costo – si registrano tuttora in molte delle mete religiose disseminate nel nostro Paese.

Il Presidente passa quindi all'illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1 reca la procedura di approvazione del piano degli interventi.

L'articolo 2 definisce le modalità e i criteri di formulazione del piano e di composizione della Commissione incaricata di curare l'impostazione e l'attuazione del piano stesso.

L'articolo 3, nel dettare le disposizioni finanziarie, autorizza il Ministro del Tesoro a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato. Di conseguenza viene autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il 1998 e di lire 200 miliardi a partire dal 1999, per il pagamento dei ratei, prevedendo la possibilità di impegnare negli esercizi successivi le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza.

La norma prevista nell'art. 4 disciplina le modalità concrete di realizzazione delle opere, consentendo innanzitutto ai soggetti richiedenti e poi beneficiari delle risorse la possibilità di attribuire ai Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche sia le funzioni di stazione appaltante sia la competenza a redigere la progettazione degli interventi.

L'articolo 5 consente di utilizzare, ai fini degli interventi previsti per l'evento giubilare, parte delle risorse già destinate alle strutture e ai servizi previsti per «Roma capitale della Repubblica», di cui alla legge n. 396 del 1990.

Il Presidente, avviandosi a concludere, osserva quindi che le misure previste dovranno consentire al nostro Paese sia di garantire una degna e funzionale accoglienza ai milioni di visitatori che affluiranno in Italia, sia di offrire la possibilità di conoscenza delle tante mete di raccoglimento e di preghiera presenti sull'intero territorio nazionale.

Le opere resteranno a disposizione e a servizio della comunità nazionale e internazionale anche successivamente al 2000 e arricchiranno il patrimonio infrastrutturale e storico-artistico del nostro Paese, realiz-

zando altresì – se gestite con oculatezza dai vari Enti beneficiari – ricadute occupazionali permanenti e di non trascurabile portata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto relativo all'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia (n. 111)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0006ª)

Riprende l'esame, sospeso il 24 giugno scorso.

Preliminarmente, all'inizio della discussione generale, il senatore BALDINI, ricordato che la legge dispone che la dismissione delle società di pubblica utilità non possa avvenire prima della istituzione di una Autorità di settore e considerato che l'Autorità per le telecomunicazioni è prevista nel disegno di legge n. 1021, approvato dal Senato ma ancora pendente presso la Camera dei deputati, ritiene che non si possa procedere nell'esame del provvedimento in titolo.

Il presidente BESSO CORDERO, dopo aver ricordato che l'obiezione del senatore Baldini trova risposta nella sua relazione introduttiva, dalla quale si evince che la mancata istituzione dell'Autorità non è elemento ostativo al prosieguo dell'esame, ma tutt'al più può costituire oggetto di osservazioni in sede di parere, fa presente che, a termine di Regolamento, non sono ammissibili questioni pregiudiziali in sede consultiva su atti del Governo. Dichiarò pertanto aperta la discussione generale.

Interviene il senatore FALOMI, il quale, rispondendo anche all'osservazione precedentemente svolta dal senatore Baldini, fa presente che il provvedimento in esame non dispone direttamente la dismissione, ma si limita a fissare le modalità attraverso le quali essa dovrà avvenire. Inoltre, ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 332 dispone le modalità di alienazione all'interno delle quali il Governo può operare la scelta per una o più di una determinata procedura. Il decreto in esame è pertanto coerente con la fonte primaria.

Il senatore CASTELLI giudica privo di consistenza normativa il contenuto del provvedimento e si associa alle considerazioni svolte dal senatore Baldini ritenendo illegittimo procedere alla dismissione senza aver prima istituito l'Autorità. Si associano anche i senatori TERRACINI, BORNACIN, BOSI e LAURO.

Il senatore VERALDI fa presente che nel dispositivo del decreto in esame è chiarito attraverso quali modalità dovrà avvenire la vendita. Ri-

tiene pertanto che la Commissione possa esprimere un parere, pur raccomandando la necessità della previa istituzione dell'Autorità.

Il presidente PETRUCCIOLI dispone quindi il rinvio del prosieguo della discussione generale ad una seduta che sarà convocata per domani, avvertendo che solleciterà la presenza di un rappresentante del dicastero del Tesoro.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

98ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(139) PIATTI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(995) FUSILLO e BEDIN. – *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1587) MELUZZI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(2076) BUCCI ed altri. – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) CARCARINO e CRIPPA. – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte*

(2379) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – *Misure di riordino del settore lattiero-caseario*

(2402) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – *Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n.1994, assunto quale testo base)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Il PRESIDENTE relatore ricorda preliminarmente che restano ancora da illustrare una parte degli emendamenti all'articolo 9 e aggiunti-

vi, nonchè gli emendamenti agli articoli successivi. Ricorda altresì che in una recente seduta (in sede di esame dell'A.S. 2518), in seguito alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo di identificare le parti della riforma della legge n. 468, non strettamente correlate ai lavori della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, si era ipotizzato di procedere a tale valutazione in una sede informale e ristretta. Prospetta pertanto l'opportunità che la Commissione, tenuto anche conto dell'elevatissimo numero di emendamenti presentati, proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, costituito ai sensi dell'articolo 43, comma 2, per procedere all'esame degli emendamenti presentati all'A.S. 1994, già assunto quale testo base, facendo rilevare come in tale sede si potrebbe anche procedere a sceverare le disposizioni non direttamente connesse ai risultati della citata Commissione di indagine.

In qualità di Presidente relatore propone inoltre di concludere nella seduta odierna l'illustrazione dei restanti emendamenti. Dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti, a sua firma, presentati all'articolo 9 e l'emendamento 9.0.1; dà altresì per illustrati gli emendamenti 9.43, 9.44 e 9.45 (di cui è prima firmataria la senatrice Thaler Ausserhofer).

Il senatore CUSIMANO dà per illustrati tutti i restanti emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo all'articolo 9 e l'emendamento 9.0.4. I senatori MINARDO e PIATTI danno per illustrati gli emendamenti, presentati dai senatori dei rispettivi Gruppi, all'articolo 9.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrati i restanti emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo all'articolo 9, come pure l'emendamento 9.0.3.

Il senatore FUSILLO dà quindi per illustrato l'emendamento 9.0.2.

Vengono dati quindi per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 10, all'articolo 11 (inclusi gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2) e all'articolo 12.

Il PRESIDENTE relatore, richiamandosi alla proposta dianzi avanzata, fa osservare che – tenuto conto della portata dei lavori in corso da parte della Commissione di indagine – sono aperte due strade: o il rinvio del seguito dell'esame congiunto, in attesa di conoscere integralmente le risultanze dell'indagine in corso, oppure la costituzione del Comitato ristretto, per procedere anche alle valutazioni dianzi esposte. Chiede pertanto l'orientamento della Commissione in merito.

Il senatore CUSIMANO chiede preliminarmente se il Governo abbia già proceduto ad un'analisi delle ipotesi di modifica della legge n. 468, per identificare le parti non correlate ai lavori della Commissione di indagine.

Il senatore CARCARINO, nel dichiarare di convenire sulla costituzione del Comitato ristretto, chiede se comunque il Governo, alla luce

anche delle precise affermazioni rese, presso l'altro ramo del Parlamento, in sede di esame del decreto legge n. 118 *in itinere*, abbia intenzione di presentare degli emendamenti, anche per contribuire a far superare le divergenze esistenti.

Il senatore BETTAMIO conviene sulla istituzione del Comitato ristretto, pur ritenendo che non si dovrebbero creare sovrapposizioni.

Il senatore PIATTI concorda con la proposta del Presidente, ritenendo opportuno percorrere tutte le strade che consentano una riduzione dei tempi di esame; peraltro, alla luce delle molte e significative novità intervenute in materia di quote latte (discussione in corso a livello europeo; impostazione regionalista conferita al settore agricolo per effetto del decreto legislativo n. 143 del 1997; riflessioni indotte dai risultati conseguiti dalla Commissione di indagine citata), il senatore Piatti si chiede se non sia opportuna una «discontinuità» nella stessa iniziativa del Governo, pur ribadendo l'esigenza di accelerare quanto prima i lavori.

Il senatore FUSILLO fa osservare che, a suo avviso, non sarà possibile concludere proficuamente i lavori, fino a quando non saranno resi noti i risultati della Commissione governativa; si dichiara comunque favorevole alla costituzione della sede ristretta, in quanto è comunque utile disporre di un organismo, per effettuare una valutazione dei numerosissimi emendamenti presentati.

Il senatore ANTOLINI, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Fusillo, fa osservare che la sede ristretta, su cui comunque non ha obiezioni, potrà servire più che altro all'esame degli emendamenti, anche perchè difficilmente, a suo avviso, la Commissione di indagine potrà concludere i suoi lavori entro il termine prefissato; ritiene comunque sbagliato che l'Esecutivo abbia voluto conferire alla Commissione stessa una sorta di «sigillo».

Il senatore MINARDO, nel dichiarare di convenire sulla costituzione del Comitato ristretto, esprime il convinto auspicio che sia possibile procedere tempestivamente alla modifica della legge n. 468, segnalando altresì l'esigenza di una riapertura dei termini per gli emendamenti, una volta rese note le risultanze della Commissione di indagine.

Il sottosegretario BORRONI esprime la convinzione che il percorso identificato sia concretamente percorribile e preannuncia che il Governo presenterà, nella sede ristretta, delle proprie proposte operative, nella convinzione che vi siano materie (quale la comunicazione dei dati ai produttori) per i quali si possa prescindere dai lavori della Commissione di indagine; ricorda altresì che le questioni affidate all'accertamento dell'organismo di indagine riguardano sia l'identificazione del reale dato produttivo, sia la segnalazione delle distorsioni ed inefficienze verificatesi, mentre altre questioni, che potranno essere prese in esame dalla

Commissione di indagine, formeranno sicuramente oggetto di autonome valutazioni politiche da parte di Governo e Parlamento (come per la fissazione delle priorità nella compensazione). Preannuncia quindi che il Governo parteciperà ai lavori con un proprio ventaglio di proposte, anche con riferimento alle questioni da accantonare.

Il senatore CORTIANA conviene sulla proposta del Presidente.

La Commissione conviene quindi di costituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, un Comitato ristretto (con la partecipazione di un senatore per Gruppo, oltre che del Presidente relatore) per l'esame degli emendamenti presentati all'A.S. 1994, già assunto quale testo base, anche al fine di procedere alla valutazione delle questioni suscettibili di momentaneo accantonamento, in relazione ai lavori della Commissione governativa di indagine.

Il PRESIDENTE relatore, nell'invitare tutti i Gruppi a far conoscere tempestivamente le designazioni in seno al Comitato ristretto, precisa infine che, come già in precedenza convenuto, si potrà vagliare l'ipotesi di una riapertura dei termini, anche in relazione ai lavori della Commissione di indagine.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(278) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1633) FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SARACCO esprime profondo apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dal relatore sui provvedimenti in titolo, dichiarando di apprezzarne in particolare l'impostazione oggettiva. Dichiarando al riguardo di convenire sull'esigenza di non disperdere quel patrimonio di esperienze, che, pur tra luci ed ombre, il movimento consortile ha comunque potuto elaborare. Ritiene inoltre che alla radice delle difficoltà che l'organizzazione dei consorzi attualmente incontra, va certo collocata la mancata soluzione del problema finanziario delle gestioni ammassi, ma occorre anche tenere presente che la oggettiva commistione di attività e la connotazione politica dell'azione hanno di molto contribuito ad appannarne le originarie caratteristiche operative. Al riguardo ritiene che sia necessario accertare e chiarire in modo incontrovertibile le ragioni profonde della crisi in atto, perchè solo così il legislatore po-

trà evitare che si riproducano quelle circostanze, che sono all'origine della situazione attuale.

Il senatore MINARDO fa rilevare che le proposte all'esame della Commissione scaturiscono dall'esigenza di fornire un nuovo ordinamento al mondo dei consorzi agrari, rivitalizzandone l'originaria funzione di supporto del mondo agricolo e fornendo finalmente agli operatori un sicuro punto di riferimento. Quanto alle differenti impostazioni, ritiene non vada attribuita eccessiva importanza alla scelta di conservare o meno in vigore la legislazione speciale, mentre è più opportuna una «serena» unificazione delle varie proposte. Auspica pertanto che si possano, già in sede di Commissione, creare le condizioni per offrire all'agricoltura italiana un punto fermo, evidenziando la validità della domanda di servizi sul mercato e assicurando la giusta tutela ai singoli soci.

Il senatore PREDA osserva preliminarmente che non si può prescindere dalla valutazione e dall'esame dell'esperienza passata, da cui occorre trarre le indicazioni per costruire il futuro di tali organismi, dei quali solo circa venticinque sono *in bonis*; dopo essersi richiamato sinteticamente alle vicende dell'organizzazione consortile e in particolare al *crack* della Federconsorzi, il senatore Preda fa osservare come tra le origini della crisi possano essere annoverati anche i cambiamenti del mercato e la carenza di regole veramente democratiche per l'attività interna.

Il senatore Preda si esprime quindi a favore di una riforma basata su alcuni canoni semplici e lineari: la effettiva trasformazione dei consorzi agrari in società cooperative a tutti gli effetti; l'affidamento della vigilanza al Ministero del lavoro, la cessazione dell'attività di credito agrario in natura; la creazione di un osservatorio *ad hoc*. Nel ribadire l'esigenza di creare imprese in grado di stare effettivamente sul mercato, si esprime a favore di un intervento urgente per regolarizzare un mercato che appare «drogato», mettendo tutte le imprese sullo stesso livello. Si sofferma quindi sul problema dei crediti degli ammassi, sottolineando l'esigenza di accertare i dati di fatto: i conteggi secondo i calcoli effettuati dal Ministero competente e dal Tesoro, evidenzerebbero cifre diverse; è pertanto a suo avviso indispensabile approfondire i sistemi di quantificazione degli interessi, pur ricordando l'esistenza di sentenze favorevoli emesse da alcuni tribunali. Nel dichiarare di ritenere che, anche con tale liquidazione finanziaria, non si potrà determinare una situazione positiva per tutti i consorzi agrari, oggi operanti, si esprime a favore del mantenimento della presenza consortile, purchè siano assicurate regole di partecipazione democratica.

Il senatore CUSIMANO, richiamandosi all'auspicio espresso nella precedente seduta dal Presidente sull'ipotesi di trasferimento alla sede deliberante, esprime preoccupazione in relazione all'andamento del dibattito. Nel ricordare che molti dei consorzi agrari meridionali sono in condizione di commissariamento, fa osservare che molti dei giudizi critici espressi sul passato del sistema consortile possano sicuramente essere

condivisi, ma la cosa di cui occorre oggi preoccuparsi è come salvaguardare il presente e il futuro dell'organizzazione consortile. Nel richiamare i gravi errori commessi in occasione del *crack* della Federconsorzi (della quale fu molto sopravvalutato, a fini evidentemente strumentali, l'ammontare dell'esposizione debitoria), il senatore Cusimano dichiara che è ora importante portare preliminarmente a soluzione il problema degli ammassi. Quanto alla duplicità dei criteri di calcolo degli interessi, ricorda i vari decreti del Ministro dell'Agricoltura, vistati dalla Corte dei Conti e annualmente comunicati ai consorzi, che hanno così legittimamente iscritto i crediti per interessi negli attivi di bilancio. Preannuncia pertanto che ove si arrivi ad una soluzione comune su tale importante problema, si potranno determinare le condizioni per un eventuale trasferimento alla sede deliberante. Ribadisce conclusivamente l'impegno personale per salvare la realtà consortile, nella convinzione che, risolvendo il problema degli ammassi, sarà possibile mantenere proficuamente operanti larga parte degli organismi consortili oggi esistenti.

Si svolge quindi un breve dibattito, al quale prendono parte il relatore FUSILLO (che fa rilevare come l'indisponibilità del Gruppo della lega nord per la padania indipendente rende difficilmente percorribile, allo stato, la strada della deliberante), il senatore CUSIMANO (il quale ritiene opportuno lo svolgimento di alcune, limitate audizioni) e il Presidente SCIVOLETTO (il quale, nel chiarire che l'esame, salva formalizzazione della richiesta di trasferimento di sede, prosegue il suo *iter* nella sede referente, precisa che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza si potrà valutare quali eventuali audizioni «essenziali» svolgere).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

11ª (Lavoro e previdenza sociale)

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 12,15.

*SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA
CONCLUSIONE DEI LAVORI DEL COMITATO
(R048 000, R18ª, 0001ª)*

Il presidente SMURAGLIA ricorda di aver illustrato la relazione da lui predisposta sui lavori del Comitato nella seduta del 24 giugno.

Il deputato STRAMBI manifesta il proprio apprezzamento per la bozza di relazione del Presidente, nella quale si riconosce. Intende, tuttavia, esporre alcune osservazioni marginali. In primo luogo ritiene sia opportuno sottolineare maggiormente nel capitolo conclusivo la distinzione fra gli interventi che è possibile attuare immediatamente e le misure che si collocano in una prospettiva di più lungo periodo.

Nella prima categoria collocherebbe un pronunciamento chiaro e definitivo sull'esigenza di non prevedere ulteriori proroghe o rinvii della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Rapidissima dev'essere anche l'attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 626 del 1994; occorre pertanto richiamare il Governo ad una pronta emanazione dei provvedimenti che ancora mancano.

Occorre, inoltre, porre un vincolo riguardo alle risorse da destinare alla prevenzione, che non possono essere inferiori al 6 per cento del Fondo sanitario nazionale. È poi urgente stabilire forme di coordinamento tra gli organi della pubblica amministrazione che, a vario titolo, si occupano di sicurezza e igiene sul lavoro.

La revisione delle norme sulle gare d'appalto è ugualmente indifferibile, anche se - si rende conto - non può essere attuata con immediatezza.

Sottolinea poi la necessità di procedere alla revisione e all'aggiornamento delle malattie cosiddette «tabellate» e alla definizione di norme per regolamentare e «bonificare» il settore delle consulenze in materia di sicurezza (certificazione delle competenze, istituzione di un apposito albo e predisposizione di un tariffario).

Individua inoltre la necessità di un rafforzamento delle attività di formazione, poichè dall'indagine conoscitiva è emerso con chiarezza che in proposito vi sono duplicazioni. Paventa comunque il rischio che la formazione possa rappresentare un alibi per non svolgere ulteriori attività altrettanto importanti.

Condivide le conclusioni della relazione riguardo all'ISPESL e suggerisce di inserire un riferimento all'opportunità di escludere dal blocco del *turn over* nella pubblica amministrazione il personale destinato ad operare nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Ritiene che il prossimo Giubileo e, eventualmente, i giochi olimpici possano rappresentare occasioni ideali per sperimentare nuove forme di prevenzione degli infortuni e di garanzia della sicurezza sul lavoro.

Giudica poi necessario individuare delle priorità riferite ai settori dove risulta maggiore il rischio di infortunio: piccole e piccolissime imprese, artigianato, agricoltura e industria in genere. In particolare, rileva che il decentramento produttivo, che ha effetti positivi per la vitalità delle imprese, si riveli controproducente dal punto di vista della sicurezza, poichè sono proprio le aziende minori i luoghi ove più frequenti sono gli infortuni.

Condivide le parti della relazione relative al settore edilizio e rileva, riguardo all'agricoltura, che l'adozione di meccanismi antiribaltamento per i macchinari dovrebbe essere più chiaramente imposta dalla legge.

In una prospettiva di più lungo periodo, invece, colloca l'approfondimento della dimensione culturale della sicurezza sul lavoro, richiamando il paragrafo della relazione che auspica l'istituzione di corsi obbligatori nelle scuole.

Assegna un rilievo strategico al testo unico delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e osserva che, se è vero che per intervenire occorre conoscere, è inquietante il dubbio che nei dati sugli infortuni sia ravvisabile una notevole sottostima. Sottolinea perciò l'esigenza di allargare e potenziare gli studi epidemiologici, con particolare riferimento alle comparazioni internazionali.

Esprime preferenza per le norme premiali rispetto a quelle punitive, anche se, come è ovvio, le prime richiedono l'individuazione di congrui finanziamenti. In linea di principio ritiene condivisibile l'ipotesi di disci-

plinare il cosiddetto «marchio di sicurezza», ma rileva che anche in questo caso vi è un problema di risorse.

Sottolinea peraltro una grave incognita dovuta al fatto che per le ASL, ormai concepite in termini aziendali, la prevenzione non rappresenta un'attività remunerativa. Invita pertanto a valutare l'opportunità di vincolare una quota delle risorse destinate alle ASL alle attività di prevenzione.

Ravvisa il rischio che, nel sottolineare il ruolo dei ritmi lavorativi nella produzione di infortuni, si dimentichi che la causa principale degli incidenti è la durata del lavoro. Anche per questo motivo il suo Gruppo è fortemente impegnato per una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro.

Anche l'organizzazione del lavoro è un fattore su cui occorre intervenire, poichè la logica della competitività e della globalizzazione è pervasiva e dirompente e spinge per un allargamento delle aree di lavoro non protette. A questo proposito giudica indispensabile sviluppare le tutele ed i controlli.

Il deputato STELLUTI esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente. Giudica del tutto condivisibile l'impianto della relazione, limitandosi ad alcune osservazioni di dettaglio.

In due parti del documento, si sostiene che i campi elettromagnetici, finora ritenuti innocui, sono ora additati come causa di gravi danni alla salute. Ritiene che sull'argomento sia prematuro giungere a delle conclusioni. Suggerisce pertanto di modificare le frasi in questione – che sembrano dare per scontata la nocività dei campi elettromagnetici – precisando che al riguardo vi sono solo ipotesi di lavoro e non conclusioni inoppugnabili. Sottolinea infatti le relevantissime conseguenze che potrebbero derivare dall'eventuale accertamento della nocività dei campi elettromagnetici.

Rileva poi che in altra parte della relazione si sostiene che le disposizioni per il coordinamento delle imprese per quanto attiene all'adozione delle misure di sicurezza in caso di appalto sinora sono rimaste lettera morta. Giudica necessario attenuare la nettezza di questa affermazione, poichè in realtà vi sono settori in cui tale sforzo di coordinamento è stato fatto.

Osserva inoltre che nel testo predisposto dal Presidente vi è un riferimento al gravissimo incidente di Genova dal quale sembra emergere un rifiuto preconcepito delle apparecchiature più sofisticate. Poichè non ritiene che questo sia il pensiero del Presidente, invita a modificare nel modo più opportuno tale paragrafo.

Chiede inoltre chiarimenti sui dati epidemiologici riferiti alla popolazione immigrata di Torino.

Il presidente SMURAGLIA precisa che tali dati sono stati tratti da uno studio epidemiologico da cui risulta che le condizioni di vita dei soggetti immigrati sono peggiorate a seguito del cambiamento di lavoro e di stile di vita.

Il deputato STELLUTI ritiene che l'esigenza, più volte sottolineata, di un migliore coordinamento fra gli enti pubblici competenti in materia di sicurezza debba portare ad una revisione delle rispettive attribuzioni. Presenta infine una proposta di integrazione della relazione, riferita alle strutture pubbliche, nella quale si sottolinea l'esigenza di non disporre ulteriori proroghe, bensì di prevedere, ove se ne ravvisi la necessità, l'emanazione di norme specifiche.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime vivo apprezzamento per la relazione illustrata dal Presidente nella scorsa seduta e dichiara di condividere ampiamente l'impostazione e i contenuti. Si sofferma quindi su alcuni punti, a suo avviso meritevoli di approfondimento. In primo luogo, è necessario richiamare con forza il Ministro del lavoro affinché venga completato al più presto, con l'emanazione dei decreti attuativi, il quadro normativo tracciato dal decreto legislativo n. 626 del 1994. Un secondo aspetto riguarda lo scarso coordinamento tra i soggetti pubblici – ivi compresi gli uffici giudiziari specializzati in materia di lavoro – competenti ad esercitare il controllo sull'applicazione della normativa di sicurezza e prevenzione; un maggiore coordinamento consentirebbe di evitare inutili dispendi di energie, e, soprattutto, la duplicazione di atti, così come oggi troppo sovente si verifica.

Un altro punto importante di riflessione riguarda la proposta di costituire un osservatorio che, al di là delle funzioni di raccolta di dati già oggi attribuite all'ISPESL, potrebbe assicurare un quadro esatto e aggiornato della situazione della prevenzione e sicurezza del lavoro e della casistica degli infortuni, evidenziando in particolare le aree dove si riscontrano specifiche anomalie, al fine di promuovere una funzione di prevenzione, laddove oggi prevale invece la repressione attuata per via giudiziale.

Secondo il senatore Roberto Napoli, inoltre, la presentazione ad una struttura pubblica, all'uopo abilitata, delle misure di sicurezza indicate dal citato decreto legislativo n. 626 dovrebbe essere inclusa tra gli adempimenti d'obbligo previsti per l'avvio di nuove attività imprenditoriali: in tal modo, si chiarirebbe che tutto ciò che attiene alla tutela della salute dei lavoratori costituisce un obbligo giuridico che non può essere disatteso. Sulla qualificazione professionale – tema ampiamente presente nella relazione predisposta dal Presidente – vi è poi l'esigenza di superare l'attuale situazione di disordine e mancanza di regole per quel che riguarda gli operatori della sicurezza, sollecitando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a istituire un elenco degli operatori – non un albo, come invece è da alcuni sostenuto, considerate le perplessità espresse in sede comunitaria oltre che dall'Autorità antitrust – con una precisa indicazione dei requisiti per l'accesso e del tariffario professionale.

Per quel che riguarda le norme premiali, è senz'altro opportuno esprimere apprezzamento per il sistema degli sgravi parziali della contribuzione per l'INAIL, anche se è possibile e necessario compiere ulteriori passi in avanti in direzione dell'introduzione di agevolazioni fiscali, prevedendo la detraibilità delle spese per la sicurezza, e dell'accesso al

credito agevolato per i costi di applicazione delle relative normative, già previsto per le imprese artigiane. In tal modo, si invierebbe un messaggio in positivo al mondo dell'impresa, dimostrando tangibilmente che l'adempimento degli obblighi legislativi in materia di sicurezza non comporta soltanto ulteriori oneri burocratici e finanziari.

Per quel che riguarda il problema dei medici competenti, occorre in primo luogo valutare la disponibilità dei medici del lavoro, dato che già oggi in alcune province molti specialisti non svolgono tale attività, per l'effettuazione della quale, peraltro, l'entrata in vigore del nuovo regime di incompatibilità è destinata a far sorgere ulteriori vincoli e limitazioni. Il senatore Roberto Napoli ricorda quindi che egli da tempo propone di includere tra i medici competenti anche gli specialisti in medicina legale, dato che a suo avviso circoscrivere tale funzione agli specialisti in medicina del lavoro può determinare non trascurabili difficoltà per l'intero sistema. Al fine di fare emergere la situazione di numerosi sanitari che già operano nelle aziende, potrebbe essere valutata la possibilità di riaprire il termine della sanatoria prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. L'ampliamento della platea degli specializzandi in medicina del lavoro, da alcuni proposto, appare una soluzione aleatoria e i cui effetti sembrano eccessivamente differiti nel tempo. Appare invece condivisibile la proposta di ipotizzare due livelli di impegno, attribuendo al medico competente lo svolgimento dei compiti fondamentali di vigilanza previsti dalla legge lasciando poi che all'interno delle aziende operino strutture sanitarie per lo svolgimento degli interventi di pronto soccorso e prime cure.

Nella relazione – prosegue il senatore Napoli – sono utilizzate, per indicare talune patologie, espressioni che potrebbero essere sostituite con termini più tecnici: ad esempio, per mal di testa e mal di schiena appaiono preferibili, rispettivamente, i termini cefalee e rachialgie, così come più che di dermatiti, sembra opportuno parlare di dermopatie di natura professionale e non. Aritmia sembra preferibile rispetto all'espressione extrasistole mentre in luogo di problemi delle articolazioni, è più opportuno parlare di artropatie. In conclusione, il senatore Roberto Napoli ribadisce il parere favorevole e l'apprezzamento per la relazione illustrata dal Presidente.

Il deputato POLIZZI desidera innanzitutto complimentarsi con il Presidente per l'egregio lavoro di sintesi svolto. Ricorda che uno degli obiettivi dell'indagine conoscitiva era quello di verificare se vi fossero dei cambiamenti in tema di sicurezza rispetto alla situazione accertata dalla «Commissione Lama».

Dalla relazione sembrerebbe che nulla sia cambiato da allora. A suo giudizio, invece, si sono prodotte significative evoluzioni nella diagnostica di molte patologie. I mezzi diagnostici, infatti, sono ora decisamente più raffinati e affidabili, al punto che è possibile instaurare fondatamente relazioni causa/effetto tra malattie e attività professionali del tutto impensabili sino a qualche anno fa.

In particolare si registrano progressi notevoli nel settore delle neoplasie anche per l'impiego della risonanza magnetica nucleare nella diagnosi preclinica.

In generale, inoltre, invita il Presidente a conferire alla relazione un taglio più operativo e vicino alle concrete esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro. A quanto gli risulta, infatti, molti degli auditi si attendono che il Comitato paritetico elabori precise indicazioni e non affermazioni generiche.

Ritiene che la relazione possa rappresentare, se concepita nei termini che ha appena enunciato, un valido ausilio per una migliore informazione nel campo della sicurezza. Sottolinea che quello della informazione è un aspetto fondamentale sinora trascurato, che dev'essere affidato ad organismi e persone qualificate, soprattutto in campi come quello della prevenzione medica. Ritiene che una misura concreta, quale l'istituzione di un «numero verde», possa determinare progressi tangibili, ben più di molte enunciazioni generiche, particolarmente nel campo della agricoltura.

Il deputato DE LUCA, associandosi alle espressioni di apprezzamento per l'opera di sintesi compiuta dal Presidente, auspica che l'indagine conoscitiva e la relazione conclusiva oggi in esame possano individuare le linee di intervento per colmare le carenze emerse nel settore della sicurezza e igiene sul lavoro.

Rileva, tuttavia, che in alcune parti della relazione vi sono passaggi che sembrano alludere ad una sorta di «malafede presunta» delle piccole e medie imprese nell'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Premette che, a suo giudizio, le eventuali inadempienze delle piccole e medie imprese sono riconducibili sostanzialmente alla mancanza di risorse finanziarie sufficienti a coprire gli oneri della messa a norma. Le norme premiali disposte dalla legislazione vigente sono risultate inefficaci. Per favorire un adeguamento rapido ed integrale le sembra quindi necessario richiedere alla Unione europea lo stanziamento di appositi fondi per finanziare l'attuazione delle direttive che, in fin dei conti, sono state emanate dalla stessa Unione.

Riservandosi di inviare al Presidente alcune annotazioni scritte, manifesta perplessità sul paragrafo nella parte in cui si afferma che «i dati disponibili non sono indicativi di un adempimento totale e convinto» da parte delle imprese: giudica incongruo l'aggettivo «convinto».

Le sembra di cogliere il medesimo atteggiamento di sfavore nei confronti delle imprese anche in altri due paragrafi della relazione: anche per tali paragrafi invita ad una diversa formulazione del testo, che tenga conto del problema dei rilevanti oneri che l'adeguamento alle norme sulla sicurezza porrebbe a carico delle imprese.

Il deputato SANTORI, dopo aver espresso vivo apprezzamento per le modalità con le quali sono stati condotti i lavori del Comitato, dichiara di condividere pienamente l'impostazione della relazione conclusiva del presidente Smuraglia.

Sottolinea poi l'opportunità di tener conto, nel valutare lo stato di attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, delle peculiarità del settore agricolo, nel quale si registra una forte presenza di lavoratori autonomi e loro familiari, come pure di lavoratori stagionali. Per quanto riguarda il regime delle sanzioni, sarebbe opportuno un intervento legislativo tendente a rimuovere le numerose incongruenze che si registrano attualmente.

Suggerisce infine che nel documento elaborato dal presidente Smuraglia si dia conto delle ragioni dei ritardi nell'attuazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626, che in molti casi sono da ricondurre al difficoltoso accesso all'informazione per le piccole e medie imprese. In tale contesto, una sanatoria delle inadempienze di rilievo meramente formale – in particolare, per quanto riguarda le omesse comunicazioni circa il rappresentante per la sicurezza – risponderebbe senz'altro a criteri di ragionevolezza, e contribuirebbe ad instaurare un rapporto di fiduciosa collaborazione tra le aziende e gli uffici periferici del lavoro.

A conclusione dei propri lavori, il Comitato fa quindi propria la relazione predisposta dal Presidente e gli conferisce il mandato di apportare ad essa le modifiche e le integrazioni emerse dal dibattito odierno e di trasmettere il testo definitivo alle Commissioni lavoro della Camera e del Senato.

Il presidente SMURAGLIA, nel dichiarare conclusi i lavori del Comitato, rivolge un caloroso ringraziamento a tutti i componenti per la disponibilità mostrata e per la proficua attività svolta e ringrazia altresì quanti hanno contribuito al buon esito dei lavori.

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C34ª, 0001°)

Preliminarmente all'inizio dei lavori, il presidente TOMASSINI rende noto ai commissari che questa mattina, la signora Teresa Petrangolini segretario nazionale del Tribunale per i diritti del malato, ha contestato la sua preposizione alla Commissione d'inchiesta, rilevando che la delicatezza di tale incarico non si concilierebbe con una vicenda giudiziaria, non ancora conclusa, nella quale egli rimase coinvolto 18 anni fa. A tale proposito il Presidente precisa che la questione è relativa ad un giudizio concernente la sua responsabilità professionale di medico ginecologo. Egli ritiene che non emergano elementi tali da rendere incompatibile la sua nomina alla presidenza della Commissione rispetto alla vicenda giudiziaria che lo riguarda: tuttavia, affinché il lavoro della Commissione d'inchiesta possa essere avviato in un clima di assoluta serenità e di chiarezza nei rapporti non solo istituzionali ma anche personali, ha voluto rendere nota la vicenda ai membri della Commissione.

Il senatore DE ANNA esprime l'avviso che l'atto medico esponga di per sé ad un alto livello di rischio professionale, che spesso purtroppo la stampa non considera adeguatamente, nel momento in cui drammatizza le vicende.

Il senatore BRUNI ritiene che la vicenda giudiziaria nella quale è coinvolto il Presidente non determini alcun impedimento perchè la Commissione d'inchiesta svolga proficuamente i propri lavori e quindi conferma la propria fiducia nell'operato del presidente Tomassini.

Il senatore LAVAGNINI ritiene che non sia compito di questa Commissione entrare nel merito della vicenda che interessa esclusivamente gli organi giudiziari. Egli ricorda inoltre che la nomina del Presidente della Commissione di inchiesta spetta al Presidente del Senato in base all'articolo 4, comma 2, della delibera istitutiva e pertanto tale scelta non può essere certamente oggetto di discussione nel merito. Pertanto, egli esprime l'avviso che le vicende personali del presidente Tomassini non costituiscono motivo per mettere in dubbio che i lavori della Commissione si svolgeranno in un clima di assoluta correttezza.

Il senatore DI ORIO ricorda che la Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie istituita nella scorsa legislatura aveva sofferto alcuni problemi relativi al metodo, anche se per quanto riguarda i contenuti del lavoro svolto, vi è sempre stata una sostanziale convergenza di tutte le forze politiche. Peraltro, l'attuale Commissione, a differenza della precedente, ha per oggetto il «sistema sanitario» e quindi comporterà un lavoro estremamente più complesso – in funzione dell'esigenza di tutela dei cittadini ed al servizio del Paese – che necessariamente dovrà prescindere da contrapposizioni di carattere politico. Ritiene quindi che la comunicazione testè resa dal Presidente non può essere addotta quale elemento per entrare nel merito della scelta operata dal Presidente del Senato. Peraltro, egli non conosce esattamente i fatti addebitati e quindi non può esprimere alcun giudizio. In conclusione, egli ritiene che correttamente il presidente Tomassini ha voluto rendere nota la propria vicenda personale ai commissari, ma la medesima è comunque competenza di altri organismi e quindi estranea ai lavori della Commissione.

Il senatore Bruno NAPOLI sottolinea l'estrema sensibilità dimostrata dal Presidente in questa circostanza e coglie l'occasione per confermarli la propria stima e solidarietà.

Il senatore RONCONI, nel ringraziare anche a nome del Gruppo CDU il presidente Tomassini per aver informato i commissari della vicenda giudiziaria che ha originato l'osservazione critica del segretario nazionale del Tribunale dei diritti del malato, ricorda a sua volta che la delibera istitutiva della Commissione d'inchiesta prevede che sia il Presidente del Senato a nominarne il Presidente e pertanto la preposizione all'incarico non può essere sindacata nel merito.

Il senatore PROVERA si associa alle considerazioni svolte dagli oratori che lo hanno preceduto, sottolineando anch'egli che le vicende personali del presidente Tomassini attinenti alla sua attività professionale di medico non possono in alcun modo inficiare il corretto svolgimento dei lavori della Commissione.

Il senatore Baldassarre LAURIA esprime apprezzamento per la correttezza dimostrata dal Presidente il quale, con la sua comunicazione, ha certamente dato conferma di un forte «spirito di servizio» nei riguardi della Commissione di inchiesta.

Il presidente TOMASSINI prende atto delle considerazioni testè svolte dai commissari intervenuti, ringraziandoli per l'attestazione di stima e di solidarietà.

SU TALUNE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA AL TG3 DELLA LOMBARDIA
(A007 000, C34^a, 0001°)

La senatrice BERNASCONI interviene per chiedere chiarimenti al presidente TOMASSINI sulle dichiarazioni da lui rese nell'ambito di un telegiornale di RAI 3 della regione Lombardia nel quale, intervistato, esprimeva orientamenti sul sistema sanitario – soprattutto con riferimento al rapporto concorrenziale fra pubblico e privato – che non possono essere in alcun modo imputati all'intera Commissione di inchiesta, come sembrava desumersi dal tenore della trasmissione. Peraltro, nella stessa sede è stata sottolineata in modo assolutamente incongruo e scorretto la concomitanza della Commissione di inchiesta con le rispettive indagini avviate dalla Magistratura e dal Ministero della sanità sui recenti episodi di false prescrizioni mediche, avvenuti in alcune strutture sanitarie lombarde. Ella esprime quindi l'avviso che il comportamento tenuto dal Presidente in quella sede necessita un chiarimento, in quanto rischia di fornire un'informazione assolutamente distorta in merito agli intendimenti della Commissione di inchiesta neo costituita.

Il presidente TOMASSINI precisa che l'intervista rilasciata nel corso del TG3 Lombardia era destinata, almeno nella sue intenzioni, a fornire una ufficiale e pubblica smentita ad un articolo apparso alcuni giorni prima sul Corriere della sera, nel quale si sottolineava - in modo assolutamente scorretto, a suo avviso – la contestualità della Commissione di inchiesta con le indagini avviate sui fatti di Milano, come esattamente rilevato dalla senatrice Bernasconi. Purtroppo, egli deve prendere atto che l'obiettivo da cui muoveva l'iniziativa non è stato in alcun modo realizzato: non solo non è stata efficacemente smentita l'errata informazione data dal Corriere della sera, ma per di più si è aggiunto un ulteriore equivoco, poichè opinioni da lui espresse a titolo personale in un'intervista resa al di fuori della trasmissione andata poi in onda, sono state utilizzate in modo non corretto, fornendo un'informazione fuorviante rispetto alle proprie intenzioni. Poichè egli non ha avuto modo di vedere il servizio così come è stato trasmesso, è suo intendimento acquisirne la cassetta videoregistrata e metterla a disposizione dei commissari per le conseguenti valutazioni.

ESAME DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO
(A010 000, C34^a, 0001°)

Il presidente TOMASSINI, dopo aver riferito brevemente sul contenuto della riunione precedentemente tenuta dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, illustra la proposta di regolamento

interno che prende spunto dal testo adottato dalla Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie della passata legislatura, modificandone l'articolato in talune parti. Si sofferma quindi sull'articolo 7, comma 2, concernente i termini di convocazione della Commissione, proponendo che il relativo avviso sia diramato almeno 24 ore prima della riunione, anzichè 48 ore. Per quanto riguarda il successivo articolo 8, propone che l'ordine del giorno della seduta non possa essere modificato se non in seguito ad un voto unanime dei Gruppi presenti in Commissione. Dopo aver dato conto di una proposta emendativa all'articolo 12, comma 4, concernente la pubblicità dei lavori, il Presidente si sofferma poi sul comma 3 dell'articolo 20, precisando che i collaboratori esterni di cui al precedente comma 2 possano assistere alla seduta della Commissione limitatamente agli aspetti per i quali si svolge la loro opera di consulenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore LAVAGNINI concorda, in linea generale con la proposta di regolamento testè illustrata, eccetto che per gli articoli 7 ed 8. Egli ritiene infatti preferibile che l'ordine del giorno delle sedute sia diramato almeno 48 ore prima della riunione e che quindi solo in caso di urgenza tale termine sia ridotto a 24 ore. Quanto all'ordine del giorno delle sedute, esprime l'avviso che la decisione relativa all'inserimento di argomenti estranei ad esso, spetti al singolo commissario e non al rappresentante di Gruppo.

Si associa il senatore DI ORIO.

Il senatore PROVERA concorda con il senatore Lavagnini in merito al termine ordinario di 48 ore per la convocazione della Commissione. Relativamente all'articolo 8, preferisce che la decisione in merito all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti sia rimessa al rappresentante del Gruppo.

Dopo che il presidente TOMASSINI ha fornito chiarimenti al senatore BRUNI in merito alla procedura di designazione da parte del Gruppo di propri rappresentanti all'interno delle Commissioni, interviene il senatore PAPINI, il quale si associa alla proposta del senatore Lavagnini di stabilire il termine di 48 ore per la convocazione in via ordinaria della Commissione e di 24 ore nei casi di urgenza. Concorda altresì che la decisione in merito all'inserimento all'ordine del giorno di argomenti estranei ad esso, competa non ai Gruppi ma ai singoli commissari.

Il presidente TOMASSINI rinvia quindi il seguito dell'esame del regolamento ad altra seduta, invitando i membri della Commissione a presentare eventuali proposte emendative entro il prossimo venerdì 11 luglio alle ore 12.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.
(R029 000, C34^a, 0001^o)*

Il Presidente comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato per martedì 8 luglio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

indi del Vice Presidente

Guido DONDEYNAZ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Adriana VIGNERI.

La seduta inizia alle ore 12,40.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, *relatore*, dopo aver precisato che la finalità del provvedimento in esame è di dare piena attuazione agli statuti autonomistici degli enti locali alla luce dell'articolo 5 della Costituzione e nella prospettiva di lasciare allo Stato soltanto funzioni di indirizzo e di coordinamento, ricorda il ruolo avuto dalla Commissione consultiva per la riforma delle autonomie locali, istituita sotto il Governo Berlusconi, come prezioso punto di riferimento per la stesura del disegno di legge in esame.

Il contenuto del disegno di legge si articola in tre capi. Nel primo di essi sono contenute disposizioni con le quali si attua una revisione dell'ordinamento degli enti locali. Particolare interesse presenta la disposizione che, prendendo atto di un processo ordinamentale non completato da parte delle regioni, delega al Governo il potere di attribuire direttamente funzioni e compiti alle province supplendo all'inerzia delle regioni. Inoltre, vengono ampliate l'autonomia statutaria dei comuni per quanto attiene alla composizione delle giunte e l'autonomia organizzativa per quanto attiene all'ordinamento del personale dipendente. Altre di-

sposizioni riguardano la materia elettorale e prevedono il premio di maggioranza a favore della coalizione collegata al sindaco eletto al primo turno, nonché una nuova disciplina delle modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia.

Il Capo secondo disciplina le aree metropolitane, riproducendo la proposta di legge di iniziativa parlamentare già approvata dalla 1^a Commissione del Senato nella XII legislatura.

Nel Capo terzo è contenuta la disciplina generale dei diritti e dei doveri degli amministratori locali con una significativa innovazione, consistente nella delegificazione del sistema di determinazione delle indennità.

Concludendo, sottolinea l'esigenza che sia data organicità alla materia anche alla luce della recente entrata in vigore delle leggi n. 59 e 127 del 1997, che riguardano aspetti importanti della disciplina degli enti locali.

Il sottosegretario di Stato Adriana VIGNERI sottolinea che con il provvedimento in esame il Governo non intende incidere profondamente sulla disciplina delle autonomie locali, in considerazione dell'attuale fase di transizione istituzionale, ma semplicemente togliere vincoli ormai superati all'azione degli enti locali, conferendo ad essi più strumenti operativi in vista dell'esercizio di nuovi compiti derivanti dall'applicazione della legge n. 59 del 1997. In tale direzione vanno le disposizioni che aggiornano le norme sui servizi pubblici locali e che tendono ad incentivare le forme associative tra gli enti locali.

Il disegno di legge affronta principalmente quattro argomenti: modifiche alla legge 142 del 1990; modifiche della legge 81 del 1993 in materia elettorale; aree metropolitane; *status* degli amministratori locali.

In particolare, si è scelto di rimettere all'autonomia statutaria la determinazione del numero degli assessori. In materia di personale degli enti locali, si intende consentire ai medesimi di scegliere liberamente il livello delle posizioni apicali. In materia elettorale si è garantito il premio di maggioranza al sindaco eletto al primo turno. In materia di aree metropolitane il Governo ha ritenuto opportuno riproporre disposizioni già esaminate nel corso della precedente legislatura. Per quanto riguarda lo *status* degli amministratori locali si è prevista l'applicazione di istituti, quali l'aspettativa ed i permessi, anche a figure di recente introduzione, come gli assessori non eletti. Si è inoltre preso atto della inadeguatezza dell'attuale livello dell'indennità di carica delegificando la materia.

Conclude evidenziando l'esigenza di un coordinamento delle varie leggi in materia attraverso la previsione di una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico che, anche se avrà vita breve, sarà indispensabile per governare la fase di transizione al nuovo sistema delle autonomie.

Dopo un intervento del deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, che chiede di conoscere quali siano le reali intenzioni del Governo in materia di aree metropolitane, il sottosegretario di Stato Adriana VI-

GNERI precisa che si riserva di rispondere in sede di replica al termine della discussione.

Su richiesta del deputato Riccardo MIGLIORI, *relatore*, il presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 8 luglio.

(2287) Proroga dei termini

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore*, dopo aver ricordato che il disegno di legge in esame è il «residuato» di una serie di decreti-legge non convertiti, o parzialmente convertiti, di contenuto assai eterogeneo, passa ad illustrare brevemente il provvedimento, proponendo conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Indi, il presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

(Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore*, illustrando il disegno di legge in titolo, riferisce che esso individua criteri e risorse finalizzati all'accoglienza di milioni di pellegrini, che in occasione del Giubileo del 2000 visiteranno Roma e nel raggiungere la sede principale del grande evento religioso si recheranno nei luoghi di culto, meta di antiche tradizioni religiose di interesse nazionale.

L'articolo 1 indica le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento: accoglienza, ricettività religiosa e a basso costo, servizi, parcheggi nelle aree di pertinenza, abbattimento delle barriere architettoniche, beni culturali e religiosi.

Gli interventi, che dovranno essere completati entro il 31 ottobre 1999, possono essere realizzati da Amministrazioni pubbliche, soggetti religiosi e da privati. Per questi ultimi non vi saranno oneri a carico dello Stato.

L'articolo 2 descrive il contenuto delle domande presentate, l'iter delle stesse e la composizione della Commissione che definisce la proposta di piano che viene approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione è formata da 10 componenti: dal Presidente del Consiglio, da membri designati dal Presidente e da 5 Ministeri (interno, ambiente, lavori pubblici, turismo, beni culturali) dalla Conferenza Stato-Regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

Il ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi compresi nel Piano.

L'articolo 3 definisce le disponibilità finanziarie, pari a 150 miliardi nel 1998 e 200 miliardi nel 1999, che sono destinate al pagamento di mutui ventennali a totale carico dello Stato.

L'articolo 4 consente ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche di fungere da stazione appaltante. Il secondo comma prevede il finanziamento in caso di mancato rispetto dei termini o eccessivo aumento dei costi.

I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono inviare alla Commissione ogni due mesi il resoconto dello stato di attuazione degli interventi.

L'articolo 5, anomalo rispetto al testo, modifica la legge 651/96 relativa al «Giubileo del 2000» nella regione Lazio.

Conclude, pertanto, proponendo la formulazione di un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 2526 recante «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio»;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

i tempi che rimarranno ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi saranno molto brevi. Trattandosi di opere che hanno una scadenza indilazionabile, non si può tacere il ritardo con cui il provvedimento entrerà in vigore e il disagio che questo comporterà agli enti locali e agli altri soggetti interessati;

già nella valutazione delle opere da ammettere a finanziamento (criteri di cui all'art. 2, comma 4) è opportuno considerare in ordine alle priorità, quelle che potranno oggettivamente essere agibili entro la scadenza giubilare;

l'aspetto della mobilità, che interesserà tutti i comuni nei quali transiteranno milioni di pellegrini per accedere ai luoghi di culto e accoglienza, dovrebbe essere oggetto di attenzione e definizione nel rapporto Stato-enti locali interessati;

è positivo che la distribuzione dei finanziamenti sia mirata ai percorsi giubilari di antica tradizione e che il Presidente del Consiglio, prima di approvare con proprio decreto il Piano, senta le regioni interessate e acquisisca il parere della Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano».

Il senatore Giorgio BORNACIN, pur condividendo la finalità del disegno di legge, osserva che esso in realtà espropria le regioni di competenze ad esse spettanti laddove attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del piano degli interventi, dopo aver soltanto sentite le regioni interessate e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Rileva, inoltre, la estrema oscurità di certe formulazioni come quella che indica fra i criteri di selezione delle richieste la ricettività a basso costo. Richiamandosi alla negativa esperienza delle Colombiadi, ritiene che sarebbe opportuno definire meglio la tipologia degli interventi.

Il deputato Umberto GIOVINE ritiene che non sia stato affrontato il problema di come perverranno i pellegrini, che potrebbero arrivare a Roma con voli aerei anzichè con i percorsi tradizionali. Ritiene inoltre inopportuno dare rilievo, al fine della selezione delle richieste, alla utilizzazione successiva degli immobili. Concordando con le osservazioni del senatore Bornacin, fa presente che si stanno formando comitati spontanei di parlamentari, delle varie regioni, al fine di contribuire alla individuazione dei percorsi giubilari.

Propone infine di inserire la seguente, ulteriore, osservazione: «è positivo che sia previsto l'intervento dell'ENIT per assicurare la promozione all'estero dell'evento. Si richiede però che l'Ente si attrezzi quanto prima per poter accedere ai programmi di alcune regioni e dell'Unione europea utilizzabili allo scopo».

Il senatore Giorgio SARTO, dopo aver espresso un giudizio positivo sulla proposta di parere formulata, propone che sia meglio precisata la terza osservazione aggiungendo un riferimento esplicito alla programmazione dei flussi, espressione che ricomprende anche aspetti collaterali a quello della mobilità come il problema del suo scaglionamento temporale.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore*, recependo alcuni dei suggerimenti proposti nella discussione, riformula la propria proposta di parere come segue:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 2526 recante «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio»;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

i tempi che rimarranno ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi saranno molto brevi. Trattandosi di opere che hanno una scadenza indilazionabile, non si può tacere il ritardo con cui il provvedimento entrerà in vigore e il disagio che questo comporterà agli enti locali e agli altri soggetti interessati;

già nella valutazione delle opere da ammettere a finanziamento (criteri di cui all'art. 2, comma 4) è opportuno considerare in ordine alle priorità, quelle che potranno oggettivamente essere agibili entro la scadenza giubilare;

l'aspetto della mobilità e della programmazione dei flussi, che interesserà tutti i comuni nei quali transiteranno milioni di pellegrini per accedere ai luoghi di culto e accoglienza, dovrebbe essere oggetto di attenzione e definizione nel rapporto Stato-enti locali interessati;

è positivo che la distribuzione dei finanziamenti sia mirata ai percorsi giubilari di antica tradizione e che il Presidente del Consiglio, prima di approvare con proprio decreto il Piano, senta le regioni interessate e acquisisca il parere della Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

è positivo che sia previsto l'intervento dell'ENIT per assicurare la promozione all'estero dell'evento. Si richiede però che l'Ente si attrezzi quanto prima per poter accedere ai programmi di alcune regioni e dell'Unione europea utilizzabili allo scopo».

Il presidente Guido DONDEYNAZ, pone in votazione la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge 15 marzo 1997, n. 59

Il presidente fa presente che non è ancora stato formalizzato l'assenso dei presidenti di Camera e Senato all'indagine in titolo. Propone, pertanto, che, con l'accordo dei Gruppi, l'argomento sia rinviato alla seduta di domani.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,10.

Seguito dell'esame e approvazione della seconda relazione conclusiva su attività svolte
(R050 001, B65^a, 0002°)

Il Presidente FRATTINI pone in votazione lo schema di relazione su talune attività svolte dal Comitato, il cui esame era stato concluso nella seduta precedente.

Il Comitato approva la relazione all'unanimità dei presenti e dà mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo del documento, che assume il seguente titolo: «Il sistema di reclutamento del personale del SISDE: le conclusioni della Commissione ministeriale di inchiesta e le valutazioni del Comitato».

Il Comitato stabilisce altresì che il documento approvato sia trasmesso – prima della pubblicazione – al Presidente del Consiglio dei ministri, affinché questi valuti se taluna delle notizie contenute nel testo sia tuttora da ritenersi assoggettata al regime giuridico della segretezza.

Il Presidente rende poi alcune comunicazioni, alle quali segue un dibattito.

La seduta termina alle ore 21,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,10.

*AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA, PREFETTO FERNANDO MASONE
(A010 000, B53ª, 0001º)*

Il presidente DEL TURCO ringrazia il prefetto Masone per la sua partecipazione all'odierna seduta e gli dà la parola per un intervento introduttivo.

Il prefetto MASONE, dopo aver fornito delucidazioni sulle responsabilità e i poteri inerenti alla sua carica di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, espone dati sull'andamento generale della delittuosità nel paese e dichiara di voler soffermarsi, in particolare, sulle direttrici tecnico-operative da impiegare per fronteggiare il fenomeno della grande criminalità organizzata ed anche quello della piccola criminalità diffusa, talora anch'essa esercitata in forma associativa. Dopo aver affrontato i problemi inerenti ai sequestri di persona, alla criminalità giovanile, allo sfruttamento sessuale dei minori e al traffico della droga, il Prefetto paventa la crescente infiltrazione delle cosche mafiose nelle attività economiche legali, il che comunque non esclude che l'attività criminale tradizionale continui a svilupparsi, con i suoi conflitti armati e le sue violenze che coinvolgono anche cittadini innocenti. Nel trattare quindi del tema della mobilitazione del personale, afferma di non essere favorevole all'erogazione di indennità per il servizio in zone ad alto rischio, ma di ritenere ormai del tutto inadeguati il trattamento indennitario inerente ai trasferimenti e la disponibilità di alloggi di servizio.

Il prefetto Masone passa quindi ad analizzare le più recenti trasformazioni delle organizzazioni malavitose operanti nelle quattro regioni

maggiormente a rischio e i notevoli collegamenti internazionali che le cosche mafiose intrattengono in un'ottica di globalizzazione dell'attività criminale che postula un'adeguata risposta dello stesso livello da parte delle forze di polizia.

Dopo aver quindi ricordato il suo personale impegno nel promuovere il miglior funzionamento degli apparati investigativi (di cui fa parte la recente riorganizzazione del Servizio Centrale Operativo), sottolinea l'importanza del programma di ricerca dei latitanti di spicco, la necessità della sistematica ricognizione delle organizzazioni criminali soffermandosi inoltre sui fronti emergenti della delinquenza, quali sono l'ecomafia, l'immigrazione clandestina e le nuove mafie a base etnica.

Il prefetto Masone sottolinea poi l'urgenza di intervenire sui patrimoni dei mafiosi e sui tentativi, sempre più sistematici da parte della criminalità, di penetrare stabilmente nel sistema finanziario e bancario: occorre in proposito stimolare al massimo la cooperazione fra organismi investigativi e forze produttive minacciate dall'espandersi dell'economia basata sui proventi del crimine. Quanto detto vale anche per la lotta all'estorsione e all'usura, attività che tradizionalmente si affiancano al riciclaggio e agli investimenti mafiosi in attività legali.

Nel riferirsi successivamente all'irrinunciabile strumento di lotta alla criminalità organizzata rappresentato dai collaboratori di giustizia, il prefetto Masone auspica la revisione dell'attuale normativa sull'argomento e la previsione di un diverso trattamento di protezione per i testimoni e per i cosiddetti pentiti. Parimenti auspicabile appare anche l'approvazione del disegno di legge concernente le audiovideoconferenze nei processi penali che eviterebbe allo Stato e alla collettività costi e rischi non indifferenti.

Dopo aver quindi sottolineato l'importanza dei reparti di prevenzione e repressione del crimine che sono caratterizzati da notevole mobilità, specializzazione e prontezza operativa, si sofferma sul progetto «Sicurezza per lo sviluppo», un intervento dello Stato per conciliare – nelle regioni meridionali più interessate dalla criminalità – la protezione della popolazione, il controllo del territorio e lo sviluppo economico.

Il prefetto Masone conclude la sua introduzione illustrando i collegamenti internazionali dell'attività della Polizia di Stato e in particolare i compiti del nucleo italiano di Europol.

Il deputato LUMIA, dopo aver chiesto quali sono attualmente i punti di forza e i punti di debolezza delle forze di polizia, con particolare riguardo al coordinamento, pone quesiti in merito alla adeguatezza della formazione del personale e alla grave situazione esistente nella città di Catania.

Il senatore MUNGARI, dopo aver sottolineato l'estensione del fenomeno concernente l'abusivismo edilizio sulla fascia costiera ionica, chiede notizie in merito all'adeguatezza dell'utilizzo delle forze di polizia a Crotone e sulle prospettive di insediamento di alcuni nuovi Commissariati.

Il senatore FIGURELLI chiede anzitutto quale sia lo stato di realizzazione del coordinamento fra le forze di polizia e domanda inoltre se, globalmente, si debba procedere ad una redistribuzione o piuttosto ad un aumento degli organici attualmente esistenti. Conclude quindi chiedendo se non si possa immaginare una sorta di doppio binario nell'organizzazione delle forze di polizia a seconda delle regioni in cui vengono impiegate e quale incremento si ritenga di dover dare alle indagini e alle attività di polizia giudiziaria.

Il deputato OLIVO sollecita informazioni in ordine alle iniziative per contrastare le attività internazionali della *ndrangheta*, chiede di conoscere il pensiero del Prefetto sulla sostituzione dell'esercito con la polizia e i carabinieri, quale sia il livello attuale di coordinamento fra le forze di polizia e se non vi sia stata una sottovalutazione del fenomeno dei sequestri di persona.

Il prefetto MASONE osserva anzitutto che i recenti successi nella lotta alla criminalità organizzata sono dovuti al contributo dei collaboratori di giustizia e ad un migliorato impegno delle capacità delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda i punti deboli dell'attività di contrasto alla delinquenza, dichiara di non ritenere il coordinamento un elemento di crisi del sistema. Dopo aver quindi sottolineato l'ampiezza dei corsi di aggiornamento e di formazione del personale della Polizia di Stato, fornisce notizie in merito alla convulsa situazione riguardante le bande criminali in lotta nella città di Catania e sul coordinamento delle strutture di polizia che si intende realizzare a breve in quella realtà.

Per quanto riguarda invece l'abusivismo edilizio in Calabria, il prefetto Masone sostiene che esso rappresenta molto spesso il risultato di investimenti e di attività di riciclaggio della criminalità organizzata assicura che, come tale, sarà aggredito adesso che la fase più dura dello scontro sul piano militare con le organizzazioni malavitose sembra superata. La situazione di Crotona è peraltro ampiamente sottoposta al monitoraggio del Ministero e la zona sembra essere sufficientemente dotata di forze di polizia, anche se non appare consigliabile disperdere le risorse esistenti creando sempre e comunque nuovi Commissariati (che comportano, fra l'altro, compiti amministrativi) anche laddove esistono strutture di altre forze dell'ordine. Ancora sul problema del coordinamento fra le forze di polizia, il prefetto Masone sottolinea come ogni sforzo sia indirizzato a questo obiettivo, secondo i principi della legge n. 121 e come, personalmente, si auguri che l'Ufficio per il coordinamento possa avvalersi delle migliori forze a disposizione da parte di tutti i corpi interessati. Sostiene quindi che, comunque, in attesa di un sempre auspicabile allargamento degli organici, il compito dei vertici della polizia è quello di organizzare nel modo migliore le forze esistenti, evitando però il ricorso all'ipotesi di organizzazione differenziata a seconda delle regioni di impiego. Ritiene poi che non sempre si debba ricorrere a mezzi di proprietà dello Stato nel corso delle attività investigative e che il personale adibito alla polizia giudiziaria dovrebbe essere impiegato esclusivamente per questi specifici compiti. Riguardo alle modalità di contrasto

nei confronti delle proiezioni internazionali della *ndrangheta*, il Prefetto sottolinea l'importanza degli accordi internazionali e del ricorso agli ufficiali di collegamento. Manifesta infine favore per l'utilizzo degli ausiliari delle forze di polizia in sostituzione dell'esercito e nega che vi sia stata una sottovalutazione del fenomeno dei sequestri di persona.

Il senatore DIANA, nel notare che si registra una richiesta di maggiore presenza delle forze di polizia nei territori dove è particolarmente grave il problema della sicurezza, chiede se, nella ricognizione delle piante organiche, si tengano presenti gli indici di criminalità delle diverse zone e se si possa pensare ad una scelta mirata, con la destinazione dei quadri migliori della Polizia nelle province più esposte all'attacco della criminalità organizzata.

Il senatore PERUZZOTTI, espresso plauso per le brillanti operazioni condotte dalla Polizia, fa tuttavia presente che sono sempre più frequenti episodi di corruzione e collusione con la criminalità organizzata che vedono protagonisti appartenenti della Polizia. A tale riguardo chiede quali misure l'apparato della Pubblica Sicurezza intende adottare per contrastare tali fenomeni e sollecita altresì l'impegno del prefetto Masone a colpire chiunque, appartenente alla Polizia, abbia rapporti di qualsiasi tipo con la criminalità organizzata.

La deputata NAPOLI osserva preliminarmente come in Calabria si registri un abbassamento della guardia nei confronti della *ndrangheta*, peraltro non da parte delle forze di polizia, le cui indagini sono spesso lasciate senza esito. Dichiarato di non condividere la scelta di realizzare poli di sicurezza, peraltro giustificata dal Capo della polizia con l'assegnazione ai commissariati della funzione del controllo, la deputata Napoli invita ad una attenta considerazione dello stato del Commissariato di Palmi auspicando, a tale scopo, una visita del prefetto Masone presso quella struttura.

Il senatore NOVI sollecita informazioni sul livello di pericolosità e sulla consistenza delle mafie extracomunitarie ed invita altresì il prefetto Masone a riconsiderare la strategia anticrimine allo scopo di porre rimedio, ricorrendo alla mobilità delle forze, al fenomeno delle zone franche – si pensi a Piazza S. Domenico Maggiore a Napoli o al litorale Domizio – oggi sotto il controllo della criminalità e sottratte allo Stato.

Il deputato BORGHEZIO, espressa soddisfazione per l'azione svolta dalla Polizia contro la criminalità organizzata, chiede quali misure si intendano adottare al fine di assicurare il rimpatrio di migliaia di clandestini, specie albanesi, i quali hanno potuto contare su collegamenti nel territorio. Il deputato Borghezio invita il prefetto Masone a far pervenire, in vista dei sopralluoghi conoscitivi che la Commissione effettuerà nelle regioni del Nord, una documentazione sulla attività della criminalità organizzata e sulle strutture di contrasto a disposizione della Polizia in quelle regioni.

Il prefetto MASONE, rilevato in primo luogo che la revisione delle piante organiche è operazione, eseguita periodicamente, che tiene conto della richiesta diffusa in tutto il paese di una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, fa presente che è particolarmente difficile operare una scelta tra le diverse zone, anche se la destinazione del personale che si è attuata ha dato luogo a positivi risultati che testimoniano la validità della strategia seguita.

Assicurato il massimo impegno a colpire quegli appartenenti alla Polizia che si siano resi colpevoli di corruzione o di collusione con la criminalità organizzata, fa presente che, nel triennio 1994-1996, è stato sottoposto a procedimento penale l'1,55% della forza complessiva e che meno della metà del personale imputato è stato poi condannato. Inoltre, con riferimento alle questioni sollevate dalla deputata Napoli, il prefetto Masone ritiene che non vi sia un abbassamento della guardia nei confronti della ndrangheta e dichiara di conoscere la situazione del Commissariato di Palmi, ponendo in particolare evidenza – si tratta peraltro di problemi di carattere generale – le difficoltà logistiche e di reperimento di strutture *in loco*.

Dopo essersi richiamato all'audizione del dottor Pansa, concernente le mafie d'origine straniera e riservandosi di far pervenire, sul medesimo argomento, un'apposita relazione alla Commissione, dichiara di ritenere particolarmente elevato il grado di pericolosità di quelle mafie. Assicurato poi il massimo impegno, inteso particolarmente a colpire la criminalità diffusa, che è all'origine del generale senso di insicurezza della popolazione, così da recuperare al controllo dello Stato le cosiddette zone franche, ricordate dal senatore Novi, rende noto che è allo studio l'operazione di rimpatrio dei clandestini albanesi da realizzare entro breve tempo, secondo la direttiva impartita dal Governo. Infine, riferendosi all'intervento del deputato Borghezio assicura una particolare attenzione, come del resto dimostrano le operazioni condotte, nei confronti della malavita organizzata del Nord, un argomento sul quale si riserva di far pervenire un rapporto alla Commissione.

Interviene quindi il deputato BOVA che chiede se non sia opportuno porre in essere una specifica strategia di contrasto nei confronti della ndrangheta che tenga conto delle peculiari caratteristiche – si pensi alla assenza dei collaboratori di giustizia – di tale forma di associazione criminale e sollecita informazioni sugli intendimenti della Polizia in occasione della prossima celebrazione di importanti processi a Reggio Calabria dove risultano implicati centinaia di imputati tuttora latitanti.

Il senatore CURTO, espresso apprezzamento per l'avviso contrario del prefetto Masone nei confronti di forme specifiche di incentivazione, non essendo l'attività degli appartenenti delle forze dell'ordine assimilabile ad altri lavori, fa tuttavia presente che esiste un problema di riconoscimento retributivo di carattere strutturale. Sollecitate notizie in ordine alla operazione Taglienti e Stano, il senatore Curto segnala, quale caratteristica della malavita pugliese, il rilevante traffico d'armi. Invita infine ad una riflessione sui modi attraverso i quali si possa recuperare l'ini-

ziativa, nell'attività di indagine, della polizia giudiziaria, dopo che ne è stata ridotta l'area operativa.

Il deputato VENETO, espresso apprezzamento per il grado di coordinamento che a Torino si è realizzato tra Pubblica Sicurezza ed Arma dei carabinieri e rilevata altresì l'esigenza che alla polizia giudiziaria sia riconosciuta capacità d'iniziativa nelle indagini, specie in campo patrimoniale, segnala gravissimi fenomeni di criminalità organizzata a Bari dove la malavita inquina la sanità privata e pubblica ed è particolarmente attiva nella cosiddetta ecomafia.

Il deputato SAPONARA, associandosi all'apprezzamento, espresso dai commissari intervenuti, nei confronti della Polizia, chiede quale sia la situazione attuale della criminalità organizzata a Milano e quanto, sul fenomeno, incida la presenza degli extracomunitari.

Il prefetto MASONE, osservato in primo luogo che la strategia specifica nei confronti della ndrangheta non può essere limitata all'attività di polizia, ma deve necessariamente comprendere misure intese ad incrementare il lavoro ed a ridurre la disoccupazione, assicura la massima attenzione della Polizia in occasione della celebrazione dei processi in Calabria, nella consapevolezza che, in quella circostanza, è maggiore l'esposizione e quindi è più facile intercettare i latitanti imputati. Dichiaratosi d'accordo sull'esigenza di giungere ad un riconoscimento economico adeguato che consentirebbe, tra l'altro, di porre rimedio alle difficoltà che s'incontrano nel realizzare la necessaria mobilità del personale, fa presente, a tale riguardo, che la Polizia mira ad utilizzare le forze di più recente assunzione che dovranno restare per otto anni nella sede di prima destinazione. Riservandosi di rispondere sulla operazione citata dal senatore Curto, condivide il fatto che il traffico d'armi rappresenti una caratteristica della malavita pugliese, anche se - nota - la criminalità organizzata sa continuamente riciclarsi e sviluppare i diversi settori di attività illecita. Dichiarato quindi che è sua intenzione conseguire l'obiettivo di un sempre migliore coordinamento tra le diverse forze di polizia che deve scaturire da regole e non deve essere frutto di volontà personali, assicura un impegno prioritario nel settore delle indagini patrimoniali, secondo l'indicazione del deputato Veneto. Dichiarato infine di non considerare diminuita l'attività della criminalità organizzata al Nord si riserva di far pervenire un documento al riguardo, corrispondendo così alla richiesta del deputato Saponara.

Rispondendo infine ad un quesito posto dal senatore CENTARO inteso a conoscere se la Polizia abbia pensato di utilizzare satelliti geostazionari nel controllo di particolari zone del territorio nazionale, il prefetto Masone, nel fare presente che la polizia intende ricorrere ai più sofisticati strumenti tecnologici, avverte che la migliore localizzazione delle risorse delle forze dell'ordine sul territorio è oggetto di attenta analisi.

Il presidente DEL TURCO, ringraziato il prefetto Masone per l'impegno inteso a fornire risposte puntuali ai diversi quesiti formulati, si

associa al generale apprezzamento espresso dai commissari intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

ESAME DEL DOCUMENTO SULLE MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE ANTIRACKET

(A010 000, B53^a, 0001°)

La Commissione procede all'esame del documento sulle modifiche alla legislazione *antiracket* che – rileva il presidente DEL TURCO – dovrebbe essere trasmesso ai Presidenti dei due rami del Parlamento come contributo della Commissione alla discussione avviata presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Il deputato VENETO, dichiarato di concordare sulle modifiche proposte dal senatore Centaro al testo originariamente redatto, ritiene che debba trovare adeguata definizione la discrezionalità, da salvaguardare, nella gestione del Fondo.

Il senatore CENTARO si esprime in senso favorevole all'osservazione del deputato Veneto.

Propongono ulteriori modifiche al testo il senatore FIGURELLI, che ritiene necessario sollecitare, nella trasmissione del documento ai Presidenti dei due rami del Parlamento, un rapido esame parlamentare, e la deputata NAPOLI che sottolinea l'esigenza di non sottacere il problema dei testimoni e delle vittime della mafia, da affrontare, tuttavia, organicamente, in altro contesto.

Il presidente DEL TURCO, rilevato il sostanziale orientamento favorevole al testo comprendente le modifiche proposte dal senatore Centaro, ritiene opportuno che un gruppo di lavoro, formato dallo stesso senatore Centaro e dai deputati Napoli e Veneto, sia incaricato della stesura definitiva del documento da sottoporre all'approvazione della Commissione nella prossima seduta.

La Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B53^a, 0011°)

Approvata la proposta, formulata dal PRESIDENTE, di richiedere al Ministro della pubblica istruzione che sia disposto, ai sensi della legge 1° ottobre 1996, n. 509, il comando di un esperto di statistica scolastica, la Commissione decide altresì di inviare in Bulgaria una delegazione formata dal deputato Veneto e dal senatore Curto, nonché da un magistrato consulente della Commissione, allo scopo di illustrare le linee della legislazione di contrasto alla criminalità organizzata

adottata dall'ordinamento italiano, accogliendo un invito proveniente dall'Assemblea nazionale bulgara.

Con riferimento, infine, ad una sollecitazione del senatore FIGURELLI, il presidente Del Turco dichiara di ritenere opportuno effettuare una breve visita a Lampedusa allo scopo di verificare, in una ricognizione preliminare, quali iniziative assumere – in ipotesi l'audizione del Prefetto di Agrigento, del Sindaco di Lampedusa e del Direttore della riserva naturale – per approfondire la situazione determinatasi nell'isola.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 4 luglio 1997, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: I. Seguito dell'audizione del Presidente del comitato del Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni, avvocato Lorenzo Pallesi; II. Seguito dell'esame del documento sulle modifiche alla legislazione *antiracket*.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0021°)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: AUDIZIONE DEL SENATORE EMILIO PAOLO TAVIANI
(A010 000, B55ª, 0001°)

(Viene introdotto il senatore Emilio Paolo Taviani).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del senatore Taviani nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

Il senatore TAVIANI risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dal senatore DE LUCA Athos e dai deputati CORSINI e FRAGALÀ.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Nel corso dell'audizione il senatore Taviani consegna alcuni documenti che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

il PRESIDENTE, ringraziato il senatore Taviani, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B14^a, 0003^o)

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che la seduta di giovedì 3 luglio avente all'ordine del giorno l'esame dello schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro, già fissata per le ore 20, è anticipata alle ore 18 con relatore il deputato Giorgio Benvenuto in sostituzione del senatore Rossano Caddeo, impossibilitato per motivi di salute; ad essa faranno seguito audizioni informali sullo stesso provvedimento, che proseguiranno nella giornata di martedì 8 luglio. Su richiesta dei deputati Massimo Berruti e Pietro Armani nonché del senatore Antonio D'Alì, avverte che la discussione generale sul provvedimento recante cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, proseguirà nella seduta fissata per giovedì 3 luglio, alle ore 13 e, conseguentemente, rinvia la votazione sul provvedimento medesimo alla seduta di martedì 8 luglio, ore 20.

Schema di decreto legislativo di riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione, e permuta di partecipazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 161, lettere a), b), c), d), e), e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0005^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, iniziato nella seduta del 27 giugno scorso.

Il deputato Pietro ARMANI rileva che il provvedimento in esame è il più atteso dagli operatori economici, perchè unitamente alla «Dual income tax» costituisce il cuore degli incentivi alle attività d'impresa promossi dal Governo.

Le operazioni di ristrutturazione aziendale vanno, senza alcun dubbio, fiscalmente facilitate se non si vuole che, proprio per l'onerosità fiscale, gli operatori rinuncino ad attuarle, non consentendo, così, l'auspicato rafforzamento e sviluppo dell'intero apparato produttivo nazionale.

Il primo obiettivo è di introdurre un regime di tassazione «attenuata» per le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende o complessi aziendali e/o con la cessione di partecipazioni qualificate.

L'introduzione di una opzione per una tassazione sostitutiva da corrispondere ratealmente appare di per sè apprezzabile, ma l'elevatezza dell'aliquota proposta per detta tassazione fa sì che rimanga incerto l'esito incentivante che il provvedimento potrà avere.

Già con il sistema della tassazione sospesa a tempo indeterminato e subordinata al reinvestimento, di cui alla prima versione dell'articolo 54 contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, la tassazione delle plusvalenze realizzate, soprattutto se reinvestite in cespiti a lungo ammortamento, era molto attenuata; anche l'originario regime dell'articolo 54 del vigente Testo Unico delle imposte sui redditi (1988) appare già conveniente di quello proposto, perchè malgrado l'aliquota ordinaria fosse del 36 per cento (oggi è del 37 per cento), si concedeva il concorso al reddito imponibile in rate costanti nell'arco di dieci anni: ciò significa un dimezzamento dell'aliquota, ferma restando la tassazione «zero» negli esercizi in cui vi fosse stata la perdita.

Di contro, l'imposta sostitutiva, un volta scelta, dovrebbe essere corrisposta anche se in uno dei successivi esercizi vi fosse un imponibile negativo. Inoltre, non appare corretto paragonare l'aliquota proposta con quella ordinaria oggi vigente comprensiva dell'Ilor, perchè la soppressione di quest'ultimo tributo e la sua sostituzione con l'Irap (non applicabile alle plusvalenze) verrà comunque «scontata» dai contribuenti, visto l'obiettivo minimale dell'invarianza di gettito complessivo posto all'Amministrazione finanziaria.

Infine, il pagamento rateizzato è un vantaggio solo finanziario (e non anche economico, come può essere la rateizzazione dell'imponibile, allorché concorre con una perdita della gestione ordinaria, facendo somma algebrica), che diventa sempre meno apprezzabile quanto più si abbassano i tassi d'interesse correnti, a seguito anche della caduta dell'inflazione.

In conclusione, pur apprezzando le intenzioni del Governo il testo proposto consente il raggiungimento solo parziale dell'obiettivo prefissato. Per ottenere una vera incentivazione degli smobilizzi patrimoniali delle imprese ed il conseguente rafforzamento dell'apparato produttivo nazionale (e, quindi, una sua maggiore capacità concorrenziale in campo internazionale), occorrerebbe essere più coraggiosi e, pertanto, dovendo (nel rispetto della delega), rimanere nel sistema impositivo proposto, applicare un'aliquota di tassazione più bassa, dell'ordine del 18 per cento, portando a tale livello anche quella prevista per la tassazione delle plu-

svalenze occasionali, realizzate dalle persone fisiche con la cessione di partecipazioni qualificate.

Il secondo importante obiettivo del provvedimento è quello di introdurre un regime di neutralità fiscale per le operazioni di conferimento di aziende, di rami aziendali e di partecipazioni di controllo o collegamento.

Il regime proposto appare molto complesso, con implicazioni di carattere civilistico non facilmente delimitabili a priori. In effetti, il legame che viene ad instaurarsi tra società conferente e società conferitaria, in forza del quale la tassazione delle plusvalenze iscritte eseguite dall'una riverbera effetti liberatori sull'altra, non dovrebbe creare problemi nel caso in cui la società conferente controlli la conferitaria. Se questa, invece, ha solo una partecipazione di minoranza, si può immaginare non facile la composizione degli interessi contrapposti di chi dovrebbe «riscattare» la plusvalenza iscritta liberando la plusvalenza dell'altro.

È, pertanto, facile immaginare che queste operazioni producano un proliferare di regimi di «doppio binario» (coesistenza di valori di bilancio e di diversi valori fiscali) che potrebbe rendere estremamente difficile, soprattutto a distanza di tempo dal suo nascere, qualsiasi azione di verifica degli Uffici finanziari.

Anche questo caso sarebbe stato auspicabile, analogamente a quanto a suo tempo già previsto dalle leggi n. 576 del 1975 e n. 904 del 1977, l'introduzione di un sistema di sospensione a tempo indeterminato della plusvalenza in capo alla conferente con il contemporaneo pieno riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni conferenti in capo alla conferitaria, affidando alla normativa antielusiva il compito di reprimere le operazioni poste in essere in modo artificioso, al solo fine di ottenere vantaggi di indebito risparmio fiscale.

Infine, in materia di antielusione, la nuova normativa proposta, nel tentativo di superare gli ostacoli interpretativi posti dal vigente articolo 10 della legge n. 408 del 1990, finisce con il tratteggiare una fattispecie estremamente ampia che, nella sua sostanziale indeterminatezza, può generare gravi danni non solo ai contribuenti ma anche all'Amministrazione finanziaria.

Infatti, per i contribuenti nasce l'incubo di dover giustificare come non elusiva qualsiasi legittima operazione che consenta di non soggiacere alla massima imposizione tributaria possibile. In altre parole, il limite tra elusione fiscale e legittima ricerca di risparmio tributario, già in astratto molto difficilmente delineabile, nella norma proposta appare pressochè inesistente ed affidato al giudizio soggettivo dell'ufficio chiamato a sindacare sulla sussistenza o meno di «valide ragioni economiche»: un giudizio che palesemente non rientra nelle capacità tecniche istituzionali dell'Amministrazione finanziaria e che riguarda la valenza degli atti di gestione posti in essere dagli imprenditori, valenza di cui costoro dovrebbero poter rispondere solo se e nei limiti in cui il codice civile dispone al riguardo.

Nel contempo, la nuova vaga formulazione impone agli uffici («l'amministrazione finanziaria disconosce ...» cioè deve disconoscere)

una ricerca affannosa del possibile profilo elusivo potenzialmente insito in qualsiasi operazione gestionale di una certa complessità: ne nascerà la presunta individuazione di una molteplicità di operazioni elusive, per le quali, in via cautelativa, oltre che per mancanza di competenza di giudizio, non saranno ritenute valide le ragioni difensive addotte dai contribuenti, portando quindi, all'instaurarsi di pesanti contenziosi dagli esiti incerti, ma di gestione sicuramente defaticante.

In altri termini, soprattutto nell'ambito delle società di capitali la nuova normativa potrebbe portare all'accentuazione di una inutile caccia alla presunta elusione, a tutto detrimento di una ben più utile caccia alla vera evasione.

Il deputato Furio BOSELLO esprime un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto legislativo per come esso è formulato, anche se appare discutibile l'entità della aliquota potendo questa attestarsi sul 15-18 per cento.

Segnala, inoltre, nell'articolo 1 comma 3 dello schema di decreto un erroneo riferimento all'articolo 2359 comma 2 anziché comma 3 del codice civile, relativamente alla fattispecie del collegamento societario.

Esprime, invece, un giudizio totalmente negativo sulla norma antielusiva di cui all'articolo 7 dello schema di decreto, in quanto la stessa aggrava i difetti dell'articolo 10 della legge n. 408 del 1990, dalla quale trae origine. Ritiene infatti che in un sistema tributario, quale è quello attualmente vigente in Italia, basato su fattispecie impositive definite con criteri analitico-casistici un norma antielusiva di portata generale sia inaccettabile. Al contrario, in un sistema tributario evoluto le fattispecie impositive sono formulate in termini generali, mentre quelle antielusive sono contenute in disposizioni specifiche.

Il deputato Massimo BERRUTI con riferimento all'articolo 7, comma 8, dello schema di decreto rileva che al contribuente viene imposto il gravoso onere di dimostrare l'assenza dell'effetto elusivo nel caso di comportamenti cui si applicano disposizioni che prevedono limiti alla facoltà di deduzione, detrazione o di far valere crediti d'imposta. Ritiene al riguardo che tale disposizione sia assolutamente illiberale ed idonea a creare un consistente contenzioso, in evidente contrasto con le finalità del recente provvedimento sull'accertamento con adesione.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, *relatore*, ritiene che la formulazione, forse non felice, della disposizione possa ingenerare equivoci. Il senso della norma peraltro è di consentire al contribuente di promuovere un vero e proprio procedimento amministrativo per chiedere la disapplicazione di norme che si rivelino, in concreto, irrazionalmente penalizzanti nei suoi confronti.

Il deputato Giovanni PACE ritiene importante precisare quali siano i tempi di presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 7 comma 8, con riferimento, in particolare, all'interrogativo se l'istanza debba essere presentata dal contribuente prima o dopo la messa in opera delle operazioni

astrattamente riconducibili alle fattispecie elusive; analogo interrogativo concerne il momento in cui l'ufficio competente deve rispondere. Osserva che rileva altresì il momento in cui viene avanzata l'istanza medesima, poichè, ad esempio, qualora proposta negli ultimi giorni dell'anno solare potrebbe avere effetti – difficilmente quantificabili nel momento in cui la stessa viene presentata – nella successiva dichiarazione dei redditi. Considerata l'ampiezza di tali questioni, ritiene insoddisfacente la devoluzione delle stesse ad un atto regolamentare.

Il senatore Antonio D'ALÌ, nel richiamarsi a tutte le osservazioni contenute negli interventi finora effettuati, segnala l'opportunità di prevedere una aliquota più bassa al fine di favorire l'opzione del contribuente per la tassazione forfettaria. Ritiene anch'egli necessaria l'eliminazione dell'articolo 7 del provvedimento, la cui applicazione comporterà l'accentuazione dei caratteri inquisitori che va sempre più assumendo il nostro sistema fiscale; tale disposizioni, inoltre, sembra estendere il principio di cui alla lettera g) di delega oltre i limiti dettati dal legislatore.

Il Presidente Salvatore BIASCO, in considerazione degli orientamenti precedentemente manifestati dai commissari, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alla ore 21,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

44^a seduta

Presidenza del Presidente

DIANA

La seduta inizia alle ore 13,05.

(1406) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: non ostativo)

La Sottocommissione approva, su proposta del relatore PINGGERA, l'espressione di un parere non ostativo.

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione: rinvio dell'esame)

La Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge, su proposta del relatore BESOSTRI, per un maggiore approfondimento delle questioni implicate.

(DOC. XXII, N. 36) COSTA e FIRRARELLO. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitorie*

(Parere alla 6ª Commissione: rinvio dell'esame)
(R162 000, C06ª, 0006ª)

In assenza del relatore designato Lubrano Di Ricco, l'esame del documento viene rinviato ad altra seduta.

(1863-B) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore BESOSTRI sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, sulle quali esprime parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(278) CUSIMANO ed altri. – *Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

(1633) FUSILLO e BEDIN. – *Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura*

(Parere alla 9ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza del relatore designato Magnalbò, l'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato.

(2319) MULAS ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

La Sottocommissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore BESOSTRI.

(2078) BESOSTRI ed altri. – *Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone*

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il relatore MAGGIORE proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PINGGERA osserva l'esigenza di far salve le competenze svolte nella materia dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conviene la Sottocommissione, accogliendo l'osservazione stessa.

(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

La senatrice DENTAMARO, in sostituzione del relatore designato Andreolli, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri. – Piano nazionale di azione per l'infanzia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(2509) Disegno di legge costituzionale. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Tere-sio): parere favorevole;

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri. – Piano nazionale di azione per l'infanzia, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2142) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva formulato parere di nulla osta sul testo del provvedimento, nonché su numerosi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, mentre su altri emendamenti il parere era stato contrario o condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pervengono ora il testo approvato dalla Commissione ed emendamenti presentati in Assemblea. Sul testo non si rilevano osservazioni da formulare, mentre tra gli emendamenti si segnalano i seguenti: 1.3, 1.100, 1.4, 1.5, 1.7 e 2.21 che danno luogo ad oneri finanziari aggiuntivi.

Segnala, altresì, l'emendamento 3.0.1 in cui è prevista, al comma 2, una specifica copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro. L'emendamento è analogo a quello già approvato dalla 1^a Commissione relativamente al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 4 del disegno di legge), ma occorrerebbe un approfondimento sulla quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.100, 1.4, 1.5, 1.7, 2.20 e 2.21. Esprime altresì parere

contrario sull'emendamento 3.0.1, per insufficiente quantificazione degli oneri.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.3, 1.100, 1.4, 1.5, 1.7, 2.21 e 3.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2518) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione agricoltura. Pervengono ora altri emendamenti presentati in Assemblea tra i quali si segnalano i seguenti: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 sui quali occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle eventuali implicazioni di carattere finanziario.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, che comportano oneri aggiuntivi per il bilancio statale.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2540) Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(Parere alla 12ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che il decreto-legge prevede la nomina di commissari straordinari e di vicecommissari per la gestione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Per quanto di competenza, occorre segnalare che la norma non specifica se ai soggetti nominati siano attribuiti indennità od emolumenti. Anche la relazione al disegno di legge non fornisce alcuna indicazione in proposito, per cui appare opportuno un chiarimento da parte del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che i compensi dovuti ai soggetti in questione sono stati definiti con un apposito decreto interministeriale.

Il relatore FERRANTE sottolinea l'esigenza di ottenere ulteriori chiarimenti sul punto in questione.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(2569) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che si tratta del provvedimento recante disposizioni in materia di cessazioni dal servizio del personale della scuola già approvato con modifiche dalla Camera.

In particolare, l'articolo 1 è finalizzato a limitare i pensionamenti di anzianità nel comparto scuola in modo da mantenerne il numero all'interno delle previsioni sulle quali è stato costruito il bilancio dello Stato. La relazione tecnica non quantifica puntualmente i risparmi ottenuti, ma afferma che l'aggravio di spesa che si sarebbe determinato in mancanza di interventi sarebbe stato pari a circa 3.000 miliardi di lire nel 1998. È da sottolineare che i risparmi in questione servono quindi a correggere un andamento a legislazione vigente che porterebbe a superare le previsioni di spesa per il 1997 e per gli anni successivi: in questo senso il provvedimento è necessario al rispetto dei saldi di finanza pubblica fissati dai documenti di bilancio.

La Camera ha apportato talune modifiche che determinano effetti complessivamente riduttivi dei risparmi. La modifica più rilevante riguarda il rinvio dei pensionamenti con decorrenza 1 settembre 1997 che non è più prevista in *tranches* annuali, ma viene fissata all'inizio dell'anno scolastico 1998-1999 (articolo 1, comma 4). Inoltre, si stabilisce l'esclusione dal rinvio delle donne di età superiore a 60 anni (articolo 1, comma 3) e sono previste disposizioni modificative per il personale in servizio all'estero e per i docenti in esubero (articolo 1, comma 3, lettera c).

Si tratta nel complesso di modifiche che sembrano determinare effetti finanziari rilevanti in termini di minori risparmi ed appare opportuno che il Tesoro definisca un aggiornamento della relazione tecnica sulla base del testo approvato dalla Camera.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati comportano maggiori oneri quantificabili in lire 200 miliardi per il 1998 e in 1.800 miliardi per il 1999. A seguito di tali emendamenti si renderebbe pertanto necessario apportare una correzione ai dati tendenziali sulla spesa previdenziale contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il relatore RIPAMONTI propone di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sull'ultimo periodo del comma 1, nonché sulle modifiche introdotte dalla Camera alla lettera c) del comma

3 e al comma 4 dell'articolo 1, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con l'astensione del senatore MARINO, la Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

(2582) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento prevede il differimento al 30 settembre di quest'anno del termine per il versamento in autoliquidazione concernente le dichiarazioni di successione fissato dal decreto-legge n. 79 del 1997 al 30 giugno 1997. Poichè il differimento conferma il termine di versamento entro il medesimo esercizio finanziario, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2097) Emendamenti al disegno di legge: CAMO ed altri: contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nella seduta del 25 giugno. Pervengono ora due emendamenti, tra i quali il 2.0.2 deve essere riformulato specificando quale accantonamento del fondo speciale di parte corrente si intende utilizzare per la copertura finanziaria. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, esso è riferito al bilancio triennale 1996-1998 ed inoltre utilizza in difformità accantonamenti dei Ministeri del tesoro, dei trasporti e dell'industria, per cui in ogni caso la clausola di copertura dovrebbe essere riformulata e la decorrenza dell'onere dovrebbe essere fissata all'esercizio finanziario 1997.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame, attesa la necessità della riformulazione degli emendamenti.

(2287) Emendamenti al disegno di legge: Proroga di termini

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore RIPAMONTI fa presente che appare opportuno acquisire il parere del Tesoro sugli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6, 15.2 (nuovo testo) e 15.5 (nuovo testo).

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, eccetto che sul 15.6, sul quale dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il RELATORE è dell'avviso che anche l'emendamento 15.6 comporti oneri non coperti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6, 15.2 (nuovo testo) e 15.5 (nuovo testo), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1406) Emendamenti al disegno di legge: Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore FERRANTE fa presente che appare opportuno acquisire il parere del Tesoro sugli emendamenti 5.7, 5.8, 4.0.1, 5.0.4 e 5.0.13.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.0.1, 5.0.4, 5.0.7 (limitatamente al comma 5) e 5.0.8 (limitatamente al comma 4). Propone quindi una riformulazione della clausola di copertura finanziaria contenuta nell'emendamento 5.0.13.

Il presidente COVIELLO sottolinea che l'emendamento 5.0.13, anche nella riformulazione proposta dal rappresentante del Tesoro, prevede una copertura triennale per oneri a carattere permanente. Conseguentemente il parere della Sottocommissione dovrebbe essere contrario anche sugli emendamenti 5.0.11 e 5.0.12.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 4.0.1, 5.0.4, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 5.0.7 (limitatamente al comma 5) e 5.0.8 (limitatamente al comma 4).

(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa concernente l'attribuzione di incarichi di medicina generale. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha formulato parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2242) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore MORANDO ricorda che era stato sollecitato l'avviso del Tesoro su numerosi emendamenti, suscettibili di implicazioni di carattere finanziario.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.20, 4.30, 4.0.1, 4.0.2, 5.18, 5.23, 6.3, 6.17/1 e 4.31. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.44 e 1.50. Sui restanti emendamenti richiamati dal relatore nella scorsa seduta si rimette al parere del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.11, a condizione che la sua copertura finanziaria sia individuata nell'ambito delle risorse utilizzate dal provvedimento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.15 (nuovo testo) e 4.16 e suggerisce modifiche agli emendamenti 5.22, e 6.17. Dichiaro quindi di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.7, mentre sull'emendamento 6.18 formula parere contrario.

Il RELATORE ribadisce le proprie perplessità sugli emendamenti 3.11, 4.15 (nuovo testo), 4.16, 5.22 e 6.17.

Il senatore MARINO sottolinea che l'emendamento 5.18 non comporta problemi di copertura finanziaria e chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario formulato dal rappresentante del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente, con riguardo all'emendamento 5.18, che si rende necessario individuare un tetto di spesa.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 3.11, 4.15, 4.15 (nuovo testo), 4.20, 4.30, 4.31, 4.0.1, 4.0.2, 5.22, 5.23, 6.3, 6.17, 6.17/1 e 6.18, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 5.18 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla precisazione che la spesa annua di lire 400 milioni costituisce un limite massimo. Precisa, inoltre, che l'emendamento 1.44 supererebbe la condizione posta sul testo del provvedimento e che l'approvazione dell'emendamento 7.3 supererebbe significherebbe la contrarietà sulla norma di copertura finanziaria.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 14,30

Procedure informative

- Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative italiane in Albania, in relazione al seguente affare: «Imminenti iniziative del Governo italiano per far fronte ai più recenti sviluppi della situazione albanese».

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(11^a - Lavoro)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonchè disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità (2569) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Proroga di termini (2287).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).
- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari

della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).

- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. - Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

VII. Esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano (45).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

VIII. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*)

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 45).
- Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 106).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per il 1997 (n. 114).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).

- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

II. Esame del seguente documento:

- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII*, n. 36).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione (2582).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento in materia di contributi universitari (n. 110).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).

- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri - Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente

II. Esame dei seguenti documenti:

- LAURO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali (*Doc XXII*, n. 34).
- BOSI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano (*Doc XXII*, n. 30).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia (n.111).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2526).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Misure di riordino del settore lattiero-caseario (2379).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario (2402).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863-B) (*Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).

- MULAS ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (2319).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (2540).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 8,30

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confindustria.

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

II. Esame dei disegni di legge:

– Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

– BESOSTRI ed altri. – Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

– CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).

– FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).

– Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).

– CUSIMANO ed altri. – Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).

– BUCCI ed altri. – Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).

– BISCARDI ed altri. – Norme sugli scambi educativi internazionali (686).

In sede referente

Esame del seguente documento:

– Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 12,30

- Esame dei disegni di legge A.S. nn. 2118, 1015 e 1165 «Istituzione del servizio civile nazionale».
- Esame dei disegni di legge A.S. n. 2274, «Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari» e n. 1633.
- Esame del disegno di legge A.S. n. 751, «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso».
- Esame del disegno di legge A.S. n. 2468, «Norme per la tutela dell'ambiente in aree soggette a concessione governativa».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la RAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica**

Mercoledì 2 luglio 1997, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

